Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1895 — ROMA — Mercoledì 23 Gennaio — NUMERO 19

DIREZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga, nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro*:

Di suo motu-proprio:

Con decreti del 30 dicembre 1894:

A cavaliere:

Lovisolo canonico Giuseppe, di Acqui.
Botteri cav. prof. don Giovanni Battista.

Sulla proposta del Ministro del Tesoro:

Con decreti del 20 dicembre 1894:

A commendatore:

Loris comm. avv. Pietro, ragioniere di 1ª classe negli uffici della Corte di conti, collocato a riposo a sua domanda per motivi di salute.

A cavaliere:

Angelelli cav. Federico, segretario di ragioneria di 1ª classe nel Ministero del Tesoro, collocato a riposo a sua domanda.

LEGGI E DECRETI

UMBERTO I
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA
E DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO
GENERALE GRAN MASTRO

Visto l'articolo 15 delle Regie Magistrali Patenti del 16 marzo 1851, ed il Regio Magistrale decreto 11 dicembre 1867;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Nostro Primo Segretario pel Gran Magistero Mauriziano;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal fondo stanziato annualmente nel bilancio dell'Or-

dine Mauriziano per concessione di pensioni a decorati, sarà prelevata la somma di lire mille per quattro pensioni di lire duecentocinquanta ciascuna, da concedersi ai maestri elementari più benemeriti del Regno.

Art. 2.

Questa disposizione avrà effetto dal 1° gennaio 1895.

Art. 3.

Le norme relative al riparto di questa somma fra i singoli Ministeri, ed alla concessione delle suddette pensioni, saranno stabilite d'accordo fra il Nostro Primo Segretario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il Ministro della Pubblica Istruzione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della Pubblica Istruzione ed il Nostro Primo Segretario pel Gran Magistero Mauriziano sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato al Controllo Generale dell'Ordine.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1894.

UMBERTO.

CRISPI.
BACCELLI.
BERTI.

Il Numero **595** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 6 giugno 1885 n. 3141;

Veduto il decreto 28 ottobre 1888 n. 5818, col quale è fissato il Ruolo organico della R. Stazione agraria sperimentale di Palermo;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ruolo organico del personale della R. Stazione agraria sperimentale di Palermo è così modificato:

Direttore	Stipendio annuo	L. 5000
Assistente-Vice Direttore .	id.	» 2000
Assistente	id.	» 1500
id.	id.	» 1200

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 13 ottobre 1894.

UMBERTO.

A. BARAZZUOLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **596** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il paragrafo 5° dell'art. 176 della legge consolare 28 gennaio 1886, n. 2804;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per le Finanze e per le Poste e Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

L'autenticazione, per parte dei RR. Agenti all'estero, delle firme apposte dai Nostri sudditi, residenti all'estero, su domande di rimborso, o su procure per pagamenti a terzi, delle somme depositate nelle casse postali di risparmio del Regno, sarà fatta gratuitamente, a decorrere dal primo novembre 1894.

Art. II.

Del pari gratuitamente sarà fatta dai RR. Agrnti all'estero la vidimazione delle firme dei notai o di altre autorità locali le quali abbiano precedentemente autenticato le firme apposte dai Nostri sudditi sulle domande di rimborso o procure predette.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 19 ottobre 1894.

UMBERTO.

A. BLANC.
P. BOSELLI.
FERRARIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **591** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 23 della legge 16 settembre 1894 n. 421, sul Monte Pensioni per gli insegnanti nelle pubbliche Scuole elementari o negli Asili d'infanzia, che dà facoltà

al Governo di coordinare e pubblicare in testo unico con le disposizioni di detta legge quelle della legge 23 dicembre 1888 n. 5858, nelle parti che non furono modificate;

Veduto il parere del Consiglio di Stato del 20 dicembre 1894;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il quì unito testo unico delle leggi 23 dicembre 1888 n. 5858 e 16 settembre 1894 n. 421, sul Monte Pensioni per gli insegnanti nelle Scuole pubbliche elementari, negli Asili d'infanzia e nei RR. Educatorii femminili a patrimonio sorvegliato, firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1894.

UMBERTO.

BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

TESTO UNICO

delle leggi sul Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei RR. educatorii femminili a patrimonio sorvegliato.

—

TITOLO I.

Costituzione del Monte pensioni e contributi.

Art. 1.

Il Monte delle pensioni, istituito con la legge 16 dicembre 1878 n. 4646 (serie 2ª), per gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari mantenute dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, ed esteso agli insegnanti degli asili d'infanzia con la legge 23 dicembre 1888 n. 5858 (serie 3ª), e dal 1° gennaio 1895 per la legge 16 settembre 1894 n. 421, esteso anche agli insegnanti elementari dei Regi educatori femminili con patrimonio sorvegliato dal Ministero della Pubblica Istruzione, è regolato secondo le disposizioni della presente legge.

Esso è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere, ed è rappresentato ed amministrato dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Per gli effetti delle imposte, delle tasse e dei diritti diversi stabiliti dalle leggi generali e speciali è considerato come Amministrazione dello Stato.

Art. 2.

Il patrimonio del Monte delle pensioni è formato:

a) dal contributo degli insegnanti in servizio e pensionati;

b) dai contributi dello Stato, delle provincie, dei comuni e degli enti morali ammessi al Monte;

c) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsivoglia altro provento straordinario;

d) dagli interessi composti accumulati sui proventi indicati nei precedenti capoversi.

Art. 3.

Le attività del Monte sono ripartite:

1. nella riserva matematica valutata ad ogni quinquennio mediante un censimento degli insegnanti iscritti al Monte, in servizio o pensionati o dei loro aventi diritto, e nell'intervallo di due censimenti colle notizie del movimento annuo degli insegnanti;

2. nella riserva di garanzia costituita colle eccedenze risultanti dai bilanci tecnici fino al limite d'un decimo della riserva tecnica;

3. in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli insegnanti inscritti al Monte, quando sia raggiunto il limite della riserva di garanzia.

Art. 4.

Gli insegnanti e i direttori delle scuole mantenute dai comuni, dalle provincie o dallo Stato, e degli asili infantili, nonchè gli insegnanti elementari dei Regi educatori femminili, per venire ammessi al Monte delle pensioni, devono essere provveduti di regolare diploma.

Art. 5.

La Cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante il Monte delle pensioni, riceverà le sovvenzioni dello Stato e delle provincie, i lasciti, le donazioni, ed in generale tutti gli elementi attivi costituenti il Monte delle pensioni, per collocarli in impiego fruttifero. I beni immobili o mobili infruttiferi, che per donazione, legato, o qualsivoglia altro titolo gratuito o corrispettivo perverranno al Monte delle pensioni, saranno alienati e convertiti in danaro, per essere anche questo collocato in impiego fruttifero.

Art. 6.

Il Monte provvede al servizio delle pensioni e delle indennità a favore degli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari e di quelli negli asili d'infanzia e nei Regi educatori femminili, entrati rispettivamente in servizio dopo il primo gennaio anni 1879, 1889 e 1895, o che essendo già nell'insegnamento alle date corrispondenti avevano ed avranno meno di 30 anni d'età.

Provvede ancora alle pensioni ed alle indennità a favore delle loro vedove o dei loro orfani.

Art. 7.

Il contributo annuo dei comuni è stabilito nella misura di 5 centesimi dell'ammontare degli stipendi minimi legali spettanti agli insegnanti in conformità della legge 11 aprile 1886, tenuto conto degli aumenti sessennali di cui all'art. 2 della legge stessa nelle scuole elementari obbligatorie, siano esse mantenute dai comuni o da altri a loro sgravio, ai direttori didattici anche senza insegnamento, agli assistenti, ai supplenti ed ai sotto maestri. Sarà pure dovuta dai comuni la stessa ragione di contributo sugli stipendi degli insegnanti dei direttori e dei sotto capi maestri nelle scuole facoltative e negli asili d'infanzia da essi mantenuti, nonchè sugli stipendi degli insegnanti elementari nei Regi educatori femminili.

Per i direttori il contributo sarà corrisposto sullo stipendio maggiore fra i minimi legali degli stipendi spettanti alle classi delle scuole del comune nel quale insegnano.

Per le scuole stabilite nei comuni o nelle borgate aventi una popolazione inferiore ai 500 abitanti, e per quelle che stanno aperte soltanto una parte dell'anno, gli stipendi saranno calcolati nel loro ammontare effettivo. Se questo supera lo stipendio minimo legale assegnato alle scuole rurali di terza classe verrà ridotto a questa somma in quanto riguarda l'iscrizione del Monte e la liquidazione della pensione. Se lo stipendio effettivo è inferiore a 430 lire verrà elevato a questa somma per gli effetti della iscrizione al Monte.

Per gl insegnanti negli asili d'infanzia e nei Regi educatori femminili il contributo verrà ragguagliato sullo stipendio annuo effettivo goduto dagli insegnanti, tenuto conto degli assegni fatti in natura, e quando l'ammontare di esso fosse inferiore a 430 lire verrà elevato a questa somma per gli effetti della iscrizione al Monte.

Lo stesso contributo di 5 centesimi sarà pagato dal e provincie, dallo Stato e dagli asili d'infanzia costituiti in corpo morale che abbiano dichiarato d'iscriversi al Monte per le scuole che essi mantengono.

Art. 8.

Il contributo annuo degli insegnanti, durante il servizio, è stabilito nella misura di 4 centesimi dell'ammontare degli stipendi.

Gli insegnanti negli asili costituiti in enti morali, non inscritti al Monte, potranno far parte del Monte pagando un contributo pari ai 9 centesimi dell'ammontare degli stipendi.

Gli stipendi sono calcolati nel modo indicato nell'articolo precedente.

Art. 9.

I consigli provinciali scolastici compileranno ogni anno nel mese di settembre, per ciascuna provincia, l'elenco dei contributi dovuti dalle provincie e dai comuni per conto proprio e dei rispettivi insegnanti, direttori, assistenti, supplenti e sotto-maestri.

I contributi nelle misura complessiva del nove per cento saranno pagati direttamente dalle provincie e dai comuni, sulla somma totale degli stipendi determinati nel modo indicato all'art. 7.

Le provincie ed i comuni non sono esonerati dal pagamento dei contributi, nella misura anzidetta, sullo stipendio assegnato alle scuole vacanti o provviste di titolari non soggetti al Monte; ma hanno diritto alla rivalsa del quattro per cento verso gli insegnanti nelle scuole da esse o da essi mantenute, o da altri enti a sgravio dell' obbligo fatti ai comuni; quando siano inscritti al Monte, in ragione degli stipendi da essi percepiti.

Un estratto di questo elenco sarà trasmesso ai singoli comuni ed all'amministrazione della provincia; questa e quelli verseranno la intiera somma nella tesoreria dello Stato una volta all'anno nel mese di maggio.

Il ruolo generale sarà rimesso alla tesoreria dello Stato per la riscossione.

Se l'amministrazione del comune o della provincia non ha eseguito entro il mese di maggio il pagamento della somma annua dovuta al Monte, l'esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'Intendente di finanza, ne riterrà l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva alla sovrimposta comunale o provinciale, o, in difetto di questa, dalla prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore provinciale. La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo. In tal caso egli dovrà anticipare le somme necessarie e ne percepirà a carico del comune l'interesse del 5 per cento dalla data del pagamento.

Nel caso che l'esattore o il ricevitore provinciale non facessero la ritenuta o ritardassero il versamento si applicheranno le disposizioni dell'art. 81 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª), e si potrà procedere contro di loro alla esecuzione per mezzo della Intendenza di finanza. Le multe a carico degli esattori e dei ricevitori provinciali andranno a beneficio del Monte.

Durante l'anno potranno compilarsi elenchi e ruoli suppletivi.

Le somme così raccolte nelle tesorerie dello Stato saranno versate alla Cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante il Monte delle pensioni, per essere collocate in impiego fruttifero.

Art. 10.

Tutti i contributi a carico degli asili, dei Regi educatori femminili e dei rispettivi insegnanti saranno compresi dai Consigli provinciali scolastici negli elenchi di cui all'articolo precedente, e dovranno essere versati dai comuni, dove gli asili e gli educatori femminili si trovano, alla stessa epoca e colle identiche norme stabilite nel medesimo articolo, tenuti fermi gli obblighi e le responsabilità degli esattori in quell'articolo determinate.

I comuni avranno in ogni caso diritto di rivalsa della intera somma pagata verso gli asili, i quali, se soggetti al Monte, potranno rivalersi sui propri insegnanti del contributo a questi spettante, e se non soggetti al Monte, dell' intero contributo.

Quando entro sei mesi dalla data del pagamento eseguito dal comune per conto dell'asilo o dei rispettivi insegnanti l'Amministrazione dell'asilo non abbia rimborsato al comune la somma da questo pagata, il Consiglio permanente d'Amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti potrà dichiarare decaduti l'asilo ed i rispettiv insegnanti dei benefizi del Monte delle pensioni, rimanendo agli insegnanti il diritto di ottenere dal Monte una indennità per una sola volta corrispondente al valore dei contributi annuali complessivi precedentemente pagati tanto dagli insegnanti stessi, quanto dagli asili cui appartengono, cogli interessi composti al saggio uguale a quello, con cui fu calcolata la tabella per la liquidazione delle pensioni.

Il versamento dei contributi a carico dei Regi educatori e dei rispettivi insegnanti sarà pure eseguito dai comuni, ove quegli enti morali si trovano, salvo ai comuni medesimi il diritto di rivalsa dell'intera somma pagata verso gli enti i quali, a loro volta, potranno rivalersi sui propri insegnanti del contributo a questi spettante.

Art. 11.

Gli insegnanti che godono una pensione a carico del Monte rilasciano un contributo pari a due centesimi dell'ammontare della rispettiva pensione.

TITOLO II.

Pensioni ed indennità agli insegnanti, loro vedove ed orfani

—

Art. 12.

Gli insegnanti hanno diritto alla pensione dopo 25 anni di servizio regolare nelle scuole pubbliche elementari, negli asili del Regno e nei Regi educatori femminili.

Per gli effetti della presente legge si cumula il servizio prestato sia nelle scuole elementari, sia negli asili, sia nei RR. educatori femminili, anche in diverse provincie o comuni del Regno.

Art. 13.

La pensione sarà liquidata sulla media degli stipendi goduti dagli insegnanti nel tempo del servizio utile per la pensione e da calcolarsi nel modo indicato all'art. 7.

Art. 14.

Per gli insegnanti ammessi alla liquidazione della pensione, l'ammontare di essa sarà determinato in base alla tabella *A* unita alla presente legge. La somma liquidata non potrà superare la media degli stipendi goduti nell'ultimo triennio, calcolati nel modo indicato all'art. 7.

Art. 15.

Hanno diritto ad una indennità fissa per una sola volta, corrispondente a tanti dodicesimi della media degli stipendi calcolata nel modo indicato all'art. 13, quanti sono gli anni di servizio utile:

a) gli insegnanti che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione delle loro funzioni sono diventati inabili a prestare ulteriormente servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso;

b) gli insegnanti che hanno servito per un periodo di tempo minore di venticinque anni e maggiore di dieci, e sono divenuti inabili a prestare ulteriormente servizio, per infermità contratte per cause diverse da quelle indicate nel capoverso precedente;

c) gli insegnanti che avendo servito meno di venticinque anni e più di dieci fossero licenziati per inettitudine pedagogica;

d) gli insegnanti che con più di dieci e meno di venticinque anni di servizio fossero nominati ispettori scolastici od istitutori nei convitti nazionali, o professori delle scuole pubbliche secondarie, classiche, tecniche e normali alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 16.

Il servizio utile calcolato pel conseguimento della pensione o dell'indennità è quello pel quale gli insegnanti, che lo hanno prestato con nomina regolare, avranno percepito stipendio.

Sarà pure calcolato utile il servizio militare prestato da quei maestri, già prima in esercizio, i quali per tale effetto interruppero la loro carriera, purchè paghino il contributo proprio e quello del comune durante la permanenza sotto le armi.

Quando dall'insieme del servizio prestato risulti una frazione di anno, il periodo che eccede i sei mesi è calcolato per un anno intiero; altrimenti non è calcolato.

La medesima norma sarà seguita nella determinazione dell'età degli insegnanti.

Art. 17.

Negli anni d'esercizio dell'insegnante utili per l'ammissione al godimento della pensione o dell'indennità di cui all'art. 15 si computeranno anche quelli passati, senza pagamento di contributo, nell'insegnamento presso asili costituiti in enti morali e non iscritti al Monte; ma in tal caso dalla pensione o dalla indennità a liquidarsi si detrarrà una quota corrispondente al servizio prestato in detti asili. Questa quota sarà determinata in ragione della somma totale degli stipendi percepiti dall'insegnante negli asili inscritti al Monte ed in

quelli non iscritti. Mancando la prova dell'ammontare degli stipendi pagati dagli asili non inscritti al Monte, essi saranno valutati nella misura dello stipendio minimo legale delle scuole rurali d'ultima classe.

Art 18.

La vedova del maestro inscritto al Monte delle pensioni, contro cui non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per sua colpa, ed in mancanza di essa gli orfani minorenni, hanno diritto ad una indennità se il maestro muore dopo un numero d'anni di servizio superiore a 10 e inferiore a 25, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima della morte dell'insegnante, ovvero vi sia prole, benchè postuma, di matrimonio più recente.

L'indennità è pari alla metà di quella che sarebbe spettata al maestro al giorno della morte, secondo le disposizioni stabilite dall'art. 15.

Agli orfani delle maestre vedove, o separate legalmente dal marito, morte dopo un numero d'anni di servizio superiore a 10 ed inferiore a 25, è concessa l'indennità nella stessa misura indicata nel comma precedente.

Art. 19.

La vedova che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, quando il maestro venga a morire dopo 25 anni di servizio avrà diritto di conseguire, in concorso con la prole, una pensione riversibile per intero sul gruppo di orfani.

Gli orfani di padre e di madre godranno una pensione pari alla metà di quella che fu o si sarebbe conferita all'insegnante alla data della morte.

La vedova che passi a seconde nozze perde il diritto alla pensione, la quale sarà devoluta a beneficio degli orfani. Perdono anche la pensione gli orfani quando raggiungono l'età maggiore; e le orfane, anche durante la minore età, quando contraggono matrimonio.

Saranno determinate con apposito regolamento le norme e la misura, secondo le quali si dovrà dividere la pensione tra la vedova e i figli, quando questi, per essere di altro letto, o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Le quote della vedova e degli orfani di un insegnante, che muoiono o perdono il diritto alla pensione, spettano agli altri aventi diritto.

Art. 20.

Le pensioni di cui all'articolo precedente per le vedove e per gli orfani degli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei Regi educatori femminili iscritti al Monte morti in servizio od in pensione, saranno liquidate in conformità delle tabelle *B* e *C* applicate secondo le norme in esse indicate.

Art. 21.

In nessun caso le pensioni alla vedova ed agli orfani potranno eccedere i due terzi di quella che sarebbe spettata, o che era già stata liquidata all'insegnante. Se la pensione determinata colle tabelle *B* e *C* risultasse inferiore alle cento lire annue verrà elevata a questa somma.

Art. 22.

L'orfano di due insegnanti conseguirà la maggiore delle due indennità o delle due pensioni, che potrebbero spettargli per le disposizioni dei precedenti articoli. A questo fine si farà luogo, ove occorra, ad una liquidazione suppletiva di indennità o di pensione dopo il decesso del genitore superstite.

Art. 23.

La vedova, o, in difetto di essa, i figli minorenni dell'insegnante morto per una delle cause contemplate alla lettera *a*) dell'art. 15 hanno diritto:

a) se l'insegnante è morto con meno di venticinque anni di servizio, ad una indennità pari a quella che sarebbe spettata all'insegnante stesso;

b) se l'insegnante è morto con più di venticinque anni di servizio, ad una pensione che non sarà mai inferiore al terzo della media degli stipendi goduti dall'insegnante nell'ultimo triennio di esercizio.

Nell'uno e nell'altro caso la causa della morte dovrà essere posteriore al matrimonio.

Art. 24.

Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione, e il godimento della pensione già conseguita si perdono:

1. per condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2. per condanna a qualunque pena per delitto di corruzione o per i delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie;

3. per la perdita della nazionalità italiana.

Art. 25.

Tanto il diritto a conseguire l'indennità o la pensione, quanto il godimento della pensione perduti per effetto delle condanne suindicate possono essere ripristinati nei casi considerati sotto i numeri 1 e 2 dell'articolo precedente.

Art. 26.

L'esercizio del diritto a conseguire l'indennità od a conseguire o a godere la pensione rimane sospeso nel caso di condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata, la interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che non sia intieramente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la condanna non sia estinta.

Art. 27.

Nei casi di perdita del diritto a conseguire l'indennità e di perdita o di sospensione del diritto a conseguire o a godere la pensione per effetto di condanna penale, al coniuge ed alla prole dell'insegnante condannato è liquidata l'indennità o la quota di pensione a cui avrebbero avuto diritto, se egli fosse morto il giorno in cui la sua condanna divenne irrevocabile.

Qualora l'insegnante stato condannato venga a riacquistare il diritto al conseguimento della indennità o pensione, ovvero al godimento della pensione già conseguita, se al coniuge od alla prole erasi liquidata l'indennità, ne verrà detratto l'ammontare da quella che dovrebbesi pagare all'insegnante stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cesserà immediatamente.

TITOLO III.

Disposizioni generali.

Art. 28.

La presente legge non è obbligatoria per quei comuni dove già, al 1° gennaio 1879, erano in vigore regolamenti per assegnazione di pensioni agli insegnanti elementari e finchè quei regolamenti non saranno abrogati.

Negli anni di servizio necessari per l'ammissione al godimento della pensione o della indennità da conferirsi all'insegnante, e rispettivamente alla sua vedova od ai suoi orfani, si computano anche quelli di servizio nelle scuole mantenute dai comuni dove esistono regolamenti speciali, e dove esistevano al 1° gennaio 1879.

La pensione o l'indennità sarà in tal caso liquidata ai termini della presente legge, e ripartita a carico del Monte e dei comuni indicati nel primo comma del presente articolo, in ragione della somma totale degli stipendi effettivi che i comuni obbligati ed i comuni non obbligati al contributo abbiano corrisposto all'insegnante.

Il pagamento dell'intera pensione o della indennità liquidata, però, sarà sempre fatto direttamente dal Monte, il quale si rivarrà sui comuni della quota messa a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

Rimangono salve in ogni caso le speciali disposizioni o convenzioni più favorevoli agli insegnanti già fatte, o che si facessero anche dai comuni che, a tenore della presente legge, sono e rimangono soggetti al Monte.

Art. 29.

Le istanze per le ammissioni degli insegnanti al godimento della pensione o della indennità dovranno essere presentate ai Consigli scolastici provinciali, i quali, quando le trovino regolarmente istruite, le trasmetteranno alla Cassa dei depositi e prestiti.

Le pensioni e le indennità saranno liquidate dal Monte delle pensioni e deliberate dal Consiglio permanente di amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti, di cui all'art. 3 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'istruzione pubblica, il quale avrà anche voto deliberativo.

Art 30.

Entro novanta giorni dalla comunicazione delle deliberazioni del Consiglio permanente di amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti, gli interessati possono presentare il ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvede con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

Questo diritto di ricorso è dato anche all'amministrazione del Monte delle pensioni ed ai comuni che hanno regolamenti speciali per la pensione dei loro insegnanti, di cui all'art. 28.

Art. 31.

Finchè non sieno definitive o per decorrenza di termini, o per dichiarazione delle parti interessate, o per decisione della Corte dei conti, le deliberazioni del Consiglio permanente della Cassa dei depositi e prestiti, il Monte delle pensioni pagherà provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto per l'insegnante al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e per il Monte alla restituzione eventuale delle quote di pensione pagate in più, quando la pensione definitiva risultasse inferiore alla liquidata precedentemente. Le indennità non saranno pagate che dopo esserne divenute definitive le liquidazioni.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Nè le pensioni, nè gli arretrati di esse, nè le indennità, possono cedersi e essere sequestrate, eccettuato il caso di alimenti dovuti per legge, e non mai oltre il terzo dell'ammontare della pensione o dell'indennità.

Art. 32.

Agli insegnanti, alle vedove ed agli orfani aventi diritto alla pensione, potrà dal Monte delle pensioni accordarsi, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sull'assegno definitivo che sarà loro dovuto.

L'acconto non potrà in alcun caso eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuta.

Art. 33.

Il godimento delle pensioni comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio degli insegnanti.

Quando l'insegnante, a favore del quale siasi già liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio in una scuola pubblica elementare del Regno, in un asilo infantile inscritto al Monte delle pensioni od in una scuola elementare dei Regi educatori femminili, potrà esso continuare a godere della pensione e verrà inscritto nuovamente al Monte per conseguire la indennità o la nuova pensione, in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme della presente legge.

Potrà per altro l'insegnante acquistare il diritto a che l'indennità o la pensione gli siano calcolate in ragione del tempo totale passato nell'insegnamento quando egli compensi il Monte delle somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione e dei relativi interessi composti con le quote tontinarie e rinunzi al godimento della pensione già liquidata.

Art. 34.

Gli insegnanti, le loro vedove ed i loro orfani che pretendono aver diritto a pensione di riposo, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui dovrebbe cominciarne il godimento, senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

I minori ed i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 35.

Ogni quinquennio sarà dall'Ufficio tecnico presso la Cassa dei depositi e prestiti compilato il bilancio tecnico, ed al termine di ciascun anno verranno introdotti nel bilancio stesso i mutamenti corrispondenti al movimento degli insegnanti ed al loro stato civile.

Il regolamento determinerà le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno, per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione delle pensioni, le quali dovranno essere fondate sulle osservazioni statistiche relative agli insegnanti inscritti al Monte e dovranno essere sottoposte all'approvazione del Parlamento.

Art. 36.

Una Commissione tecnica composta di due rappresentanti di ciascuno dei due rami del Parlamento, due funzionari del Monte pensioni, un funzionario del Ministero dell'istruzione pubblica, ed uno della Direzione generale di statistica, esaminerà i programmi dei bilanci tecnici, quelli delle statistiche degli insegnanti, ed in base ai risultati ottenuti proporrà ai Ministeri competenti le opportune variazioni nelle tabelle di liquidazione delle pensioni, o nei contributi, come pure nel sistema di ripartizione degli utili.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 37.

Il Monte provvede al servizio delle indennità e delle pensioni a favore degli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei Regi educatori femminili, che rispettivamente erano o saranno nell'insegnamento al 1° gennaio degli anni 1879, 1889 e 1895 con più di 30 anni di età alle date corrispondenti, e di quelli che non essendovi in quel giorno, sono rientrati o rientreranno successivamente in servizio.

Provvede ancora al servizio delle pensioni e delle indennità a favore delle loro vedove e dei loro orfani.

Art. 38.

Le disposizioni di questa legge si estendono a quegli insegnanti che erano in esercizio regolare d'una scuola all'epoca dell'attuazione della legge 13 novembre 1859 e che furono mantenuti nel detto esercizio dalle autorità scolastiche competenti.

Art. 39.

L'iscrizione nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione della somma di lire trecentomila al capitolo speciale « Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari », stabilita dalla legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (serie 2a), per dieci anni a partire dal 1° gennaio 1879, sarà continuata per altri dieci anni a partire dal 1° gennaio 1889.

Art. 40.

Acquistano il diritto alla pensione gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei regi educatori femminili, che rispettivamente al 1° gennaio degli anni 1879, 1889 e 1895 avevano od avranno una età superiore ai trenta anni, e che a quel tempo si trovavano o si troveranno agli stipendi dei comuni, delle provincie o dello Stato o degli enti amministrativi degli asili d'infanzia o dei Regi educatori femminili, che non abbiano altrimenti diritto a pensione, quando corrispondano al Monte il contributo spettante al posto da essi occupato e siano stati inscritti effettivamente al Monte per una durata complessiva non minore di dieci anni.

Art. 41.

Gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei Regi educatori femminili, che rispettivamente dopo il 1° gennaio degli anni 1879, 1889 e 1895 abbiano cessato o cessassero dall'insegnamento con 25 o più anni di servizio, avranno diritto alla liquidazione della pensione, ancorchè non abbiano prestato servizio per un intero decennio dopo la istituzione del Monte.

In questo caso però essi dovranno assoggettarsi al pagamento del contributo complessivo del nove per cento, per il periodo di tempo mancante a compiere il decennio di contributo.

Art. 42.

Gli insegnanti negli asili infantili contribuenti al Monte possono essere considerati soggetti al Monte a partire dal 1° gennaio 1879 alle stesse condizioni fissate nella presente legge per gli insegnanti nelle scuole elementari, se a tale epoca si trovavano un ufficio, o a partire dall'entrata in ufficio, se questa si fosse verificata dopo il 1° gennaio 1879, quando entro il termine che sarà fissato dal regolamento, gli insegnanti stessi e gli asili nei quali esercitano od hanno esercitato l'insegnamento, paghino i contributi arretrati del decennio successivo al 1° gennaio 1879 nella misura rispettivamente di tre e di cinque centesimi.

Art. 43.

Gli insegnanti negli asili costituiti in corpi morali non contribuenti al Monte, che si trovino nelle condizioni indicate negli articoli 38 e 42, saranno ammessi a godere dei vantaggi stabiliti negli articoli stessi quando paghino, oltre il contributo proprio, quella che sarebbe stato a carico dell'asilo, se questo fosse stato soggetto al Monte.

Art. 44.

Il servizio militare di cui al primo alinea dell'art. 16, sarà calcolato utile anche se prestato durante il decennio 1879-88, purchè i maestri si assoggettino al pagamento del contributo proprio e di quello del comune pel periodo di tempo passato sotto le armi, con l'aggiunta degli interessi composti nella ragione del cinque per cento all'anno.

I versamenti potranno essere fatti a rate in un tempo complessivo non maggiore di un decennio dalla promulgazione della legge 16 settembre 1894 n. 421, purchè tali versamenti siano compiuti prima di conseguire la pensione o la indennità.

Art. 45.

Le assegnazioni e liquidazioni delle pensioni incominciate il 1° gennaio 1889 per gli insegnanti nelle scuole elementari cominceranno col primo gennaio 1899 per gli insegnanti negli asili e col primo gennaio 1905 per gli insegnanti nelle scuole elementari dei Regi educatori femminili.

Nessuna assegnazione di pensioni od indennità potrà esser fatta agli insegnanti che non abbiano pagato contributo al Monte almeno per dieci anni, eccezione fatta pei casi indicati alla lettera *a*) dell'articolo 15 ed al primo comma dell'articolo 28.

Art. 46.

Le pensioni degli insegnanti nelle scuole elementari mantenute dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, quelle degli insegnanti negli asili infantili e quelle degli insegnanti nelle scuole elementari dei Regi educatori femminili, che rispettivamente si trovavano o si troveranno in ufficio al 1° gennaio degli anni 1879, 1889 e 1895, saranno liquidate per tutto il servizio utile prestato in scuole, in asili e nei Regi educatori cumulativamente:

a) per quelli che alle date sopraindicate avevano od avranno una età minore di 30 anni compiuti sulla base della tabella *A*;

b) per quelli che avevano od avranno una età superiori agl anni 30 ed inferiore ai 40 sulla base della tabella *A*, con la diminuzione di un sesto;

c) per quelli che avevano od avranno un'età superiore agli anni 40 ed inferiore ai 55 anni sulla base della tabella *A*, con la diminuzione di un quarto;

d) per quelli che avevano od avranno un'età superiore ai 55 anni sulla base della tabella *A*, con la diminuzione di un terzo.

Anche le indennità spettanti, a enore dell'art. 15, agli insegnanti contemplati nei capoversi *b*, *c* e *d* del presente articolo, saranno rispettivamente diminuite di un sesto, di un quarto e di un terzo.

Le pensioni e le indennità degli insegnanti negli asili infantili che si trovavano in ufficio al 1° gennaio 1889, e che approfittassero della facoltà concessa dagli articoli 42 e 43, saranno liquidate con le norme fissate per la valutazione delle pensioni e delle indennità agli insegnanti nelle scuole elementari.

In nessun caso però la pensione da conferirsi ad uno degli insegnanti appartenenti ai gruppi contemplati alle lettere *c* e *d* del presente articolo, potrà essere inferiore a quella che spetterebbe, con pari o minore servizio, ad un insegnante dei gruppi *b* e *c*.

Art. 47.

Per la liquidazioni delle pensioni e delle indennità agli insegnanti indicati nell'articolo precedente, lo stipendio al 1° gennaio 1879, ed a quel giorno posteriore in cui gli insegnanti medesimi avessero ripreso servizio, verrà considerato come goduto per tutto il periodo anteriore della carriera e calcolato nel modo indicato all'art. 7.

Art. 48.

Le indennità e le pensioni alle vedove ed agli orfani degli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nelle scuole elementari dei Regi educatori femminili, i quali erano o saranno rispettivamente nell'insegnamento al 1° gennaio degli anni 1879, 1889 e 1895, saranno soggette alle stesse disposizioni alle quali sono, o sarebbero soggette, le indennità e le pensioni dei rispettivi mariti o genitori, per l'articolo 46 della presente legge.

Art. 49.

Le pensioni agli insegnanti, alle loro vedove ed ai loro orfani, che vengono liquidate per gli effetti degli art. 46 (commi *b*, *c* e *d*) e 48 della presente legge, quando risultino inferiori a 100 lire vengono convertite in valore capitale colle tabelle *B* e *C*.

Art. 50.

A partire dal giorno di attuazione della presente legge ai maestri già pensionati si accorderà la pensione liquidata con le norme stabilite nella presente legge. In nessun caso però la nuova pensione potrà essere inferiore a quella già conferita.

Art. 51.

Con regolamento speciale verranno fissate le norme per la ripartizione degli utili costituiti nel modo indicato all'art. 3 della presente legge. Gli utili saranno assegnati a beneficio degli insegnanti ascritti al Monte, quando il loro ammontare complessivo, secondo le valutazioni del bilancio tecnico quinquennale, raggiunga il settimo della riserva matematica corrispondente.

Art. 52.

La presente legge andrà in vigore col 1° gennaio 1895.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della legge 16 settembre 1894, n. 421, il Governo del Re provvederà alla formazione del regolamento in esecuzione della presente legge.

Nello stesso regolamento verranno stabilite le norme per il riconoscimento dei servizi utili anteriori al 1879 e le disposizioni opportune per agevolare l'accertamento degli ulteriori servizi utili all'atto della liquidazione dell' indennità o della pensione.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
G. BACCELLI.

PENSIONI *da liquidarsi dopo 25 anni di servizio agli insegnanti inscritti*

Saggio d'in

(Eliminazione complessiva degli impiegati civili, 1881-92, durante il periodo dell'accumulazione

Anni di servizio	Età alla data del																	
	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
25	0.2391	0.2417	0.2450	0.2486	0.2528	0.2575	0.2627	0.2682	0.2746	0.2813	0.2890	0.2974	0.3061	0.3161	0.3264	0.3376	0.3502	0.3637
26		0.2612	0.2645	0.2682	0.2725	0.2774	0.2830	0.2888	0.2956	0.3028	0.3110	0.3199	0.3292	0.3399	0.3510	0.3631	0.3766	0.3913
27			0.2854	0.2891	0.2935	0.2987	0.3046	0.3108	0.3179	0.3256	0.3343	0.3438	0.3537	0.3652	0.3770	0.3901	0.4046	0.4203
28				0.3115	0.3160	0.3214	0.3275	0.3340	0.3416	0.3497	0.3590	0.3691	0.3797	0.3919	0.4046	0.4185	0.4341	0.4510
29					0.3402	0.3456	0.3520	0.3588	0.3669	0.3754	0.3853	0.3960	0.4073	0.4203	0.4338	0.4487	0.4653	0.4834
30						0.3717	0.3782	0.3852	0.3937	0.4027	0.4131	0.4246	0.4365	0.4504	0.4647	0.4807	0.4984	0.5177
31							0.4063	0.4135	0.4223	0.4318	0.4428	0.4549	0.4675	0.4823	0.4975	0.5145	0.5334	0.5540
32								0.4139	0.4530	0.4628	0.4744	0.4872	0.5006	0.5162	0.5324	0.5504	0.5705	0.5925
33									0.4858	0.4960	0.5080	0.5215	0.5356	0.5522	0.5694	0.5885	0.6099	0.6333
34										0.5315	0.5440	0.5581	0.5730	0.5904	0.6085	0.6289	0.6516	0.6765
35											0.5827	0.5973	0.6128	0.6312	0.6504	0.6719	0.6960	0.7224
36												0.6393	0.6554	0.6747	0.6949	0.7176	0.7431	0.7711
37													0.7011	0.7212	0.7424	0.7663	0.7932	0.8229
38														0.7711	0.7931	0.8181	0.8465	0.8779
39															0.8476	0.8736	0.9034	0.9365
40																0.9332	0.9643	0.9990
41																	1.0296	1.0659
42																		1.1376
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		

Avvertenza. — Per avere l'ammontare della pensione di un insegnante si moltiplica la media degli stipendi minimi legali da lui goduti medesimo all'epoca del suo collocamento a riposo.

al Monte-pensioni per ogni lira di stipendio medio minimo legale. **Tabella A.**

teresse 4.25 %.

dei capitali, e dei pensionati dallo Stato, 1882-92, durante il pagamento della pensione).

collocamento a riposo																		
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	Anni di servizio
0.3788	0.3952	0.4136	0.4339	0.4562	0.4806	0.5075	0.5379	0.5729	0.6127	0.6580	0.7095	0.7681	0.8346	0.9121	1.0008	1.1052	1.2283	25
0.4075	0.4252	0.4452	0.4671	0.4913	0.5177	0.5470	0.5802	0.6181	0.6614	0.7108	0.7670	0.8310	0.9036	0.9881	1.0856	1.2001	1.3353	26
0.4379	0.4570	0.4785	0.5022	0.5284	0.5570	0.5887	0.6246	0.6659	0.7130	0.7666	0.8278	0.8975	0.9767	1.0693	1.1754	1.3008	1.4489	27
0.4699	0.4904	0.5137	0.5392	0.5675	0.5984	0.6327	0.6716	0.7163	0.7673	0.8255	0.8920	0.9677	1.0538	1.1547	1.2705	1.4074	1.5692	28
0.5037	0.5258	0.5508	0.5783	0.6088	0.6422	0.6791	0.7212	0.7694	0.8247	0.8877	0.9598	1.0419	1.1355	1.2452	1.3711	1.5202	1.6967	29
0.5395	0.5632	0.5900	0.6196	0.6523	0.6883	0.7286	0.7734	0.8256	0.8853	0.9534	1.0313	1.1204	1.2218	1.3408	1.4776	1.6596	1.8317	30
0.5773	0.6026	0.6314	0.6631	0.6983	0.7370	0.7799	0.8286	0.8849	0.9492	1.0228	1.1069	1.2031	1.3129	1.4118	1.5900	1.7660	1.9747	31
0.6173	0.6444	0.6752	0.7091	0.7469	0.7883	0.8344	0.8869	0.9473	1.0166	1.0959	1.1866	1.2905	1.4091	1.5485	1.7089	1.899[illegible]	2.1258	32
0.6597	0.6886	0.7215	0.7578	0.7982	0.8426	0.8920	0.9484	1.0134	1.0878	1.1731	1.2708	1.3826	1.5106	1.6611	1.8345	2.0406	2.2855	33
0.7045	0.7354	0.7704	0.8092	0.8523	0.9000	0.9529	1.0133	1.0830	1.1629	1.2545	1.3595	1.4800	1.6178	1.7800	1.9670	2.1896	2.4513	34
0.7522	0.7849	0.8222	0.8636	0.9096	0.9606	1.0172	1.0818	1.1564	1.2421	1.3404	1.4532	1.5827	1.7309	1.9054	2.1070	2.3469	2.6325	35
0.8028	0.8375	0.8772	0.9212	0.9703	1.0246	1.0851	1.1541	1.2340	1.3258	1.4312	1.5521	1.6910	1.8502	2.0378	2.2546	2.5129	2.8206	36
0.8564	0.8934	0.9355	0.9823	1.0345	1.0924	1.1569	1.2306	1.3160	1.4142	1.5269	1.6565	1.8054	1.9761	2.1774	2.4104	2.6881	3.0192	37
0.9135	0.9527	0.9974	1.0471	1.1026	1.1642	1.2329	1.3115	1.4026	1.5075	1.6279	1.7666	1.9261	2.1090	2.3249	2.5743	2.8730	3.2289	38
0.9741	1.0156	1.0631	1.1159	1.1748	1.2402	1.3134	1.3971	1.4942	1.6061	1.7348	1.8829	2.0534	2.2492	2.4804	2.7484	3.0681	3.4501	39
1.0387	1.0826	1.1329	1.1888	1.2515	1.3210	1.3987	1.4877	1.5912	1.7103	1.8477	2.0058	2.1878	2.3973	2.6447	2.9314	3.2741	3.6835	40
1.1076	1.1539	1.2071	1.2664	1.3330	1.4066	1.4892	1.5838	1.6938	1.8207	1.9670	2.1356	2.3299	2.5536	2.8179	3.1247	3.4914	3.9298	41
1.1812	1.2299	1.2861	1.3489	1.4194	1.4976	1.5852	1.6858	1.8027	1.9375	2.0932	2.2729	2.4801	2.7187	3.0009	3.3286	3.7207	4.1897	42
1.2602	1.3112	1.3704	1.4367	1.5113	1.5913	1.6871	1.7939	1.9180	2.0614	2.2270	2.4182	2.6388	2.8932	3.1941	3.5440	3.9627	4.4640	43
	1.3985	1.4606	1.5304	1.6092	1.6970	1.7955	1.9088	2.0405	2.1929	2.3687	2.5721	2.8068	3.0777	3.3985	3.7715	4.2182	4.7536	44
		1.5573	1.6305	1.7136	1.8064	1.9107	2.0308	2.1706	2.3323	2.5192	2.7351	2.9845	3.2729	3.6144	4.0120	4.4882	5.0594	45
			1.7381	1.8252	1.9231	2.0333	2.1605	2.3088	2.4805	2.6787	2.9081	3.1734	3.4727	3.8430	4.2661	4.7735	5.3823	46
				1.9451	2.0478	2.1641	2.2986	2.4557	2.6377	2.8462	3.0918	3.3734	3.6989	4.0851	4.5351	5.0752	5.7236	47

pel coefficiente che si trova nel punto d'incontro della linea orizzontale degli anni di servizio colla colonna verticale dell'età dell'insegnante

Visto, d'ordine di Sua Maestà; *Il Ministro della Pubblica Istruzione*: G. BACCELLI.

Tabella B.

VALORE CAPITALE *corrispondente ad una lira di pensione vitalizia liquidata o da liquidarsi a favore degli insegnanti elementari in base alla tabella* A.

Saggio d'interesse 4.25 per cento.

(Eliminazione complessiva dei pensionati dello Stato 1882-92)

ANNI DI ETÀ alla data della cessazione dal servizio	AMMONTARE della pensione vitalizia unitaria	ANNI DI ETÀ alla data della cessazione del servizio	AMMONTARE della pensione vitalizia unitaria	ANNI DI ETÀ alla data della cessazione del servizio	AMMONTARE della pensione vitalizia unitaria
≦ 36	14.85	51	11.52	66	7.56
37	14.66	52	11.26	67	7.30
38	14.47	53	11.01	68	7.04
39	14.27	54	10.75	69	6.79
40	14.06	55	10.49	70	6.53
41	13.85	56	10.22	71	6.28
42	13.64	57	9.96	72	6.04
43	13.42	58	9.70	73	5.79
44	13.19	59	9.43	74	5.55
45	12.96	60	9.16	75	5.32
46	12.73	61	8.89	76	5.09
47	12.50	62	8.63	77	4.87
48	12.26	63	8.36	78	4.65
49	12.01	64	8.09	79	4.43
50	11.77	65	7.83	80 e più	4.23

Norme per l'applicazione della tabella B. — Il capitale accumulato a favore dell'insegnante si ottiene moltiplicando lo stipendio medio della carriera per il coefficiente della tabella *A* in corrispondenza all'età ed agli anni di servizio, alla data della cessazione dall'insegnamento, e per il coefficiente della presente tabella.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Pubblica Istruzione
G. BACCELLI.

Tabella C.

AMMONTARE *della pensione corrispondente ad una lira di capitale accumulato a favore delle vedove, con o senza figli, degli insegnanti elementari in base alle tabelle* A *e* B *ed alle norme in esse contenute.*

Saggio d'interesse 4.25 per cento.

(Mortalità delle vedove dei pensionati dello Stato e della popolazione italiana per gli orfani).

ETÀ della vedova alla data della liquidazione	AMMONTARE della pensione vitalizia per la vedova riversibile per intero sul gruppo dei figli minorenni	ETÀ della vedova alla data della liquidazione	AMMONTARE della pensione vitalizia per la vedova riversibile per intero sul gruppo dei figli minorenni	ETÀ della vedova alla data della liquidazione	AMMONTARE della pensione vitalizia per la vedova riversibile per intero sul gruppo dei figli minorenni
< 36	0.0671	51	0.0770	66	0.1107
37	0.0680	52	0.0780	67	0.1161
38	0.0683	53	0.0792	68	0.1225
39	0.0686	54	0.0804	69	0.1300
40	0.0690	55	0.0817	70	0.1383
41	0.0695	56	0.0831	71	0.1468
42	0.0700	57	0.0845	72	0.1555
43	0.0706	58	0.0860	73	0.1650
44	0.0712	59	0.0875	74	0.1749
45	0.0718	60	0.0892	75	0.1848
46	0.0726	61	0.0919	76	0.1956
47	0.0733	62	0.0942	77	0.2053
48	0.0742	63	0.0975	78	0.2157
49	0.0750	64	0.1014	79	0.2269
50	0.0760	65	0.1055	80 e più	0.2389

Norme per l'applicazione della tabella C. — La metà del capitale ottenuto mediante l'applicazione delle tabelle *A* e *B* si trasforma in pensione vitalizia a favore della vedova con i coefficienti della presente tabella.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Pubblica Istruzione
G. BACCELLI.

Il Numero **11** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il Nostro decreto in data 20 dicembre 1894;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al Nostro Consolato in Erzerum sarà destinato un ufficiale consolare di 1ª categoria al quale sarà corrisposto l'annuo assegno locale di lire dodicimila.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1895.

UMBERTO.

A. BLANC.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **12** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento sul servizio telegrafico approvato con R. decreto 11 aprile 1875 n. 2442 (serie 2ª);

Visti i Regi decreti 15 febbraio 1885 n. 2997 (serie 3) e 10 ottobre 1890 n. 7283 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli articoli 4 e 5 del R. decreto 10 ottobre 1890 numero 7283 (serie 3ª), sono sostituiti i seguenti, con effetto dal 1° gennaio 1895:

Art. 4. Sulle competenze mensili complessive di ciascun fattorino è trattenuta la somma corrispondente al cinque per cento di esse, che è versato nelle casse postali di risparmio sopra libretti intestati a ciascun fattorino.

Le somme così versate coi relativi interessi non potranno essere prelevate per alcun motivo e resteranno vincolate fino a cessazione del titolare dal servizio telegrafico.

Art. 5. I depositi di ciascun libretto sono convertiti in cartelle nominative di rendita dello Stato quando abbiano raggiunta la somma sufficiente allo acquisto di una cartella della rendita nominale di lire cinquanta, mantenendosi per dette cartelle il vincolo suenunciato.

Sarà tuttavia in facoltà del fattorino di richiedere che la conversione dei depositi in cartelle del debito pubblico dello Stato avvenga anche per una rendita inferiore a quella di lire cinquanta.

Gli interessi di ciascuna cartella saranno riscossi dall'Amministrazione e da essa versati in aumento del capitale spettante a ciascun fattorino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 6 gennaio 1895.

UMBERTO.

FERRARIS.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero 13 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 2 luglio 1893, n. 416, che stabilisce il ruolo organico del personale dell'Amministrazione forestale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ruolo organico del personale dell'Amministrazione forestale dello Stato, approvato con R. decreto del 2 luglio 1893, n. 416, è ridotto, dal 1° febbraio 1895, di tre posti d'Ispettore di 3ª classe e di tre posti di Sotto Ispettore di 3ª classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1895.

UMBERTO.

A. BARAZZUOLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il num. 16 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533, che approva la Convenzione stipulata fra il Governo e la Banca d'Italia, il 30 ottobre 1894;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito Regolamento per il servizio di Tesoreria dello Stato, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro del Tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1895.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

REGOLAMENTO
per il servizio di Tesoreria dello Stato

Del servizio di Tesoreria.

Art. 1.

Lo Stato provvede al servizio di tesoreria mediante la R. Tesoreria centrale e la R. Tesoreria provinciale. All'esercizio della R. Tesoreria centrale lo Stato provvede direttamente, a quello della R. Tesoreria provinciale a mezzo della Banca d'Italia, con altrettante Sezioni quante sono le provincie.

R. Tesoreria centrale.

Art. 2.

La Tesoreria centrale, oltre tutte le operazioni che le sono assegnate dal Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dalle istruzioni generali sul servizio del Tesoro, compie anche quelle relative al servizio dei depositi, di cui nella legge Sarda 4 aprile 1856, amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico, secondo le norme stabilite dal titolo XVI del Regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, modificato con l'altro R. decreto 20 settembre 1874, n. 2058, serie 2ª, e le altre concernenti il servizio dell'Amministrazione centrale della Cassa depositi e prestiti, e la conservazione dei depositi del Debito pubblico, che attualmente sono disimpegnate dalla Cassa centrale del Debito pubblico, la quale resta soppressa.

Gli effetti pubblici in deposito presso la Cassa centrale dei depositi e prestiti debbono, nella Tesoreria centrale, essere custoditi in casse assicurate con tre chiavi a congegni differenti da tenersi una dal tesoriere centrale, l'altra dal controllore, la terza dal delegato de Tesoro, giusta il secondo capoverso dall'art. 238 del Regolamento di contabilità generale, in rappresentanza anche dell'Amministratore centrale della Cassa depositi e prestiti.

Anche della gestione per il servizio della Cassa depositi e prestiti e del Debito pubblico il tesoriere centrale rende conto alla Corte dei conti.

Art. 3.

La Tesoreria centrale provvede al servizio del movimento dei fondi dello Stato nei rapporti con la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, con la Tesoreria provinciale - Sezione di Roma - e con il Contabile del portafoglio.

Art. 4.

La consegna dei valori e dei titoli attualmente in deposito di ragione della Cassa depositi e prestiti e del Debito pubblico verrà effettuata dalla Cassa centrale del Debito pubblico alla R. Tesoreria centrale col concorso, da una parte, del Direttore generale del Debito pubblico o di un suo delegato, del Direttore Capo di Ragioneria del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti o loro delegato, del cassiere e controllore della Cassa centrale del Debito pubblico, e dall'altra del Direttore generale del Tesoro o di un suo delegato, del tesoriere e del controllore centrali.

Delle operazioni di consegna sarà steso apposito processo verbale sul quale il tesoriere ed il controllore centrali rilasceranno ricevuta. Il verbale servirà di scarico al cassiere del Debito pubblico, che lo allegherà al conto giudiziale.

R. Tesoreria provinciale.

Art. 5.

La Banca d'Italia esercita il servizio di R. Tesoreria provinciale, affidatole in virtù della Convenzione sottoscritta il dì 30 ottobre 1894, approvata con Reale decreto del 10 dicembre 1894, n. 533, in conformità, nei rapporti con lo Stato, alle norme contenute nel presente regolamento, in quello sulla contabilità generale dello Stato e nei regolamenti ed istruzioni speciali riguardanti i servizi attualmente disimpegnati dalle Tesorerie provinciali. L'orario normale per il servizio del pubblico nei giorni non festivi non può essere minore di 5 ore al giorno.

La Direzione generale del Tesoro ha facoltà, dietro preavviso di un giorno, di ordinare operazioni anche nei giorni festivi.

Art. 6.

Il servizio di Tesoreria provinciale, esercitato in armonia alle disposizioni dell'articolo precedente, comprende le seguenti operazioni:

I. *Nel capoluogo d'ogni provincia:*

a) incassi e pagamenti delle spese dello Stato per qualsiasi titolo, compresi gl'incassi e i pagamenti per vaglia e buoni del Tesoro;

b) pagamento di tutte indistintamente le rendite dei Debiti pubblici amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico, e da quella del Tesoro, nonchè pagamenti per rimborso dei capitali e per premi, e tutti quelli altri che potessero essere ordinati dalle stesse Direzioni generali, comprese le rendite fin qui pagate dalla Cassa centrale del Debito pubblico, per le quali provvederà la R. Tesoreria provinciale, Sezione di Roma;

c) ricevimento dei titoli al portatore da *non annullarsi*, nonchè dei titoli di rendita di qualunque specie, provenienti da operazioni di Debito pubblico e dalla capitalizzazione dei premi delle rafferme militari, custodia e consegna dei titoli agli aventi diritto;

d) ricevimento per conto della Cassa depositi e prestiti dei versamenti in contanti per deposito e per restituzione di rate di prestiti, e pagamenti disposti per conto della Cassa medesima, nonchè ricevimento, custodia e restituzione dei depositi in effetti pubblici e tutte quelle altre operazioni di entrata e di uscita che sui depositi venissero ordinate;

e) ricevimento dei contributi a favore del Monte delle pensioni degli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari in base agli appositi ruoli, applicazione e riscossione delle multe per ritardato versamento, nonchè pagamenti disposti per conto della detta azienda;

f) ricevimento dei versamenti in numerario, in effetti pubblici ed in valori diversi a titolo di depositi provvisori e loro restituzione in base agli ordini dell'Amministrazione, previo il visto sui detti ordini del Delegato del Tesoro;

g) incassi e pagamenti per fondi somministrati in conto corrente col Tesoro e per le Contabilità speciali delle Prefetture, della Amministrazione del Fondo per il culto, della Massa guardie di finanza, del Monte pensioni dei maestri elementari come alla lettera *e*, di ogni altra contabilità vigente, nonchè sovvenzioni alla posta.

II *Fuori del capoluogo di provincia*, dove abbiano sede uffici dipendenti della Banca e possibilmente anche dove essa abbia rappresentanti o corrispondenti:

pagamenti per conto dello Stato e delle altre Amministrazioni escluse le rendite nominative del Debito pubblico.

Art. 7.

I depositi in effetti pubblici per conto dell'Amministrazione della Cassa Depositi e prestiti, e i depositi provvisori in effetti pubblici e valori diversi, da restituirsi nelle identiche valute versate, sono custoditi in apposita cassa-forte con serratura a differenti congegni, le chiavi della quale sono tenute dai rappresentanti la Banca e dai delegati del Tesoro.

Ad ogni introduzione e ad ogni estrazione dei detti depositi intervengono i detentori delle chiavi, i quali convalidano le operazioni avvenute mediante l'apposizione delle proprie firme sopra un registro di cassa di cui un esemplare è conservato entro la cassa stessa.

Art. 8.

I pagamenti eseguiti fuori del capoluogo di provincia sono considerati come fatti dalla Sezione della R. Tesoreria, stabilita nel capoluogo di provincia, non appena questa li abbia compresi nella propria contabilità.

Nei luoghi in cui i pagamenti non possano eseguirsi direttamente dalla Banca per mancanza di un suo ufficio o per non poterli commettere ai propri rappresentanti o corrispondenti, rimane fermo il sistema vigente del concorso degli uffici postali e dei contabili dello Stato anche per il pagamento diretto delle spese di giustizia.

titoli estinti debbono portare l'impronta del timbro a calendario della Sezione di Tesoreria ed inoltre il timbro dell'Ufficio governativo che li avesse pagati per suo conto

Riscontro contabile.

Art. 9.

In ciascuna Sezione della Tesoreria provinciale, ed in opportuno locale messo a disposizione ed arredato dalla Banca, ha sede un Delegato del Tesoro che, coadiuvato dal personale necessario, disimpegna le seguenti attribuzioni principali:

I. provvede alla liquidazione delle rate delle spese fisse e di pensioni ed alla emissione dei relativi ordini di pagamento, ed ammette a pagamento i buoni su mandati a disposizione e gli ordinativi delle contabilità speciali;

II. tiene conto di tutti i versamenti e di tutti i pagamenti che si effettuano in dipendenza del servizio di Tesoreria;

III. vidima, agli effetti del conto di cassa, le fatture, le quietanze di versamento, i vaglia del Tesoro e, via via che sono pagati, i titoli di spesa, le formule di ricevuta della rendita nominativa previo riscontro coi relativi certificati d'iscrizione, nonchè le situazioni e le contabilità periodiche;

IV. tiene nota speciale degli introiti e dei pagamenti in valute metalliche ed in valute cartacee di Stato;

V. riceve dalla Direzione generale del Tesoro e dalle speciali Amministrazioni centrali e provinciali, i mandati direttamente emessi dai Ministeri o dalle competenti Amministrazioni, le contromatrici dei vaglia e dei buoni del Tesoro, e gli ordini di spesa, provvedendo, dopo averne presa nota, alla loro diramazione per il pagamento da farsi da Agenti governativi fuori del capoluogo di provincia, ed alla consegna degli altri alla Banca;

VI. tiene nota dell'entrata e dell'uscita degli effetti e valori diversi per depositi definitivi;

VII. autorizza il ricevimento e la restituzione dei depositi provvisori;

VIII. tiene nota sommaria dei fogli di ruolo e delle formole di ricevuta delle rendite nominative;

IX. tiene nota del movimento dei titoli di Debito pubblico, in conformità alle speciali istruzioni;

X. cura la trasmissione delle quietanze dei versamenti per acquisto dei buoni del Tesoro ordinari ed a lunga scadenza, e ritira le rispettive ricevute provvisorie in seguito alla consegna dei buoni agli interessati;

XI. trasmette, per mezzo dell'Intendenza di finanza, alla Direzione generale del Tesoro, e, secondo i casi, alle Amministrazioni del Debito pubblico, della Cassa dei depositi e prestiti e del Fondo per il culto gli atti, o le copie dei medesimi, intesi a sospendere od impedire il pagamento di somme dovute dallo Stato e dalle citate Amministrazioni, stati notificati al Delegato del Tesoro, alla Sezione della Tesoreria provinciale ed agli altri ufficiali pagatori; e ciò dopo averne presa nota negli appositi registri di sequestro e di avere sospeso il pagamento dei relativi mandati, ordini e buoni;

XII. provvede alla conservazione ed alla custodia degli atti e registri, stampe, leggi, regolamenti ed istruzioni di proprietà dello Stato di cui è consegnatario;

XIII. riceve dalla Sezione di Tesoreria e spedisce in franchigia postale ai destinatari la corrispondenza per il servizio di Tesoreria, in esecuzione dell'art. 17 della convenzione;

XIV. provvede alla consegna ed all'invio delle quietanze e del vaglia del Tesoro agli interessati;

XV. accerta che le operazioni di Tesoreria siano compiute in conformità delle disposizioni che le disciplinano; vigila sul regolare andamento del servizio e ne riferisce, quando ne sia il caso, alla Direzione generale del Tesoro,

Le funzioni del Delegato del Tesoro non liberano la Banca dalla responsabilità della propria gestione, anche in relazione al disposto dell'articolo 219, ultimo alinea, del regolamento 4 maggio 1885, sulla contabilità generale dello Stato.

Scritture e rendiconti giornalieri e mensili.

Art. 10.

La Banca, per il servizio della Tesoreria provinciale, tiene le scritture stabilite dalle discipline in vigore e da tutte le altre che venissero in seguito emanate con regolamenti ed istruzioni ministeriali o delle Amministrazioni interessate, previo accordo col Ministero del Tesoro.

Per l'emissione delle quietanze di Tesoreria di qualunque natura e dei vaglia del Tesoro, la Banca non può far uso che di bollettari con timbro a secco somministrati dallo Stato. Non *fanno prova contro lo Stato* le quietanze ed i vaglia che venissero rilasciati in altra forma e senza il visto del Delegato del Tesoro.

I giornali generali di entrata e di uscita tenuti dal Delegato del Tesoro debbono avere le pagine numerate.

Art. 11.

Le Sezioni di Tesoreria rendono conto delle operazioni di entrata e di uscita di tutte le contabilità loro affidate, presentando, col mezzo del Delegato del Tesoro, i seguenti documenti:

a) *giornalmente*:

Alla Direzione generale del Tesoro ed a quella della Banca d'Italia, una situazione sommaria di entrata e di uscita e del resto di cassa; alla locale Intendenza di finanza gli elenchi descrittivi dei versamenti per le entrate dello Stato, ed alla prefettura della provincia la situazione della sua contabilità speciale con i titoli giustificativi, allegando a quella dell'ultimo giorno del mese anche i tronchi del bollettario.

b) mensilmente:

Alla Direzione generale del Tesoro, entro i primi cinque giorni del mese, la dimostrazione degli incassi e dei pagamenti fatti nel mese precedente, corredata di un riepilogo dei versamenti distinti per capi e capitoli delle entrate di bilancio, eccetto quelle del Demanio che sono esposte complessivamente per capo, i particolari per capitoli dovendo essere dati dall'Intendenza, e di una nota riassuntiva dei pagamenti delle spese di bilancio e fuori bilancio con tutti i titoli estinti descritti negli elenchi, epiloghi e riassunti che saranno indicati nelle apposite istruzioni. Per la dimostrazione, per i riepiloghi dei versamenti e per la nota riassuntiva dei pagamenti, il termine dei 5 giorni è di rigore.

La Sezione di Tesoreria in Roma unisce, alla detta dimostrazione mensile anche l'elenco descrittivo delle quietanze da essa emesse a favore della Tesoreria centrale per fondi somministrati.

Tutte le Sezioni spediscono pure alla Direzione generale del Tesoro l'elenco dimostrante i versamenti eseguiti pel rilascio di vaglia del Tesoro.

Alla Direzione generale della Banca, entro lo stesso giorno 5, le Sezioni medesime spediscono un duplicato della dimostrazione mensile e della nota riassuntiva dei pagamenti delle spese di bilancio e uori bilancio.

La Direzione generale della Banca, con la scorta degli elementi qui sopra enunciati, compila il conto mensuale riassuntivo delle Sezioni della Tesoreria provinciale, e lo trasmette entro il giorno 10, in doppio originale, alla Direzione generale del Tesoro insieme ad un esemplare dei riassunti da essa compilati per riepilogare le entrate e le spese ed il fondo di cassa.

Trasmette inoltre le note riassuntive dei pagamenti di bilancio eseguiti, distintamente per ogni specie di titoli e dei buoni e dei vaglia del Tesoro.

Art. 12.

Pel servizio del pagamento della rendita del Debito pubblico e pel servizio del movimento dei titoli di quell'Amministrazione, rimangono ferme le norme attualmente in vigore, salvo l'invio dei recapiti al Delegato del Tesoro. La spedizione dei titoli pagati è fatta dalle Sezioni della Tesoreria ed i relativi elenchi sono vidimati dal Delegato del Tesoro.

Per le contabilità speciali intestate all'Amministrazione del Fondo per il culto, al Monte pensioni dei maestri elementari, ed al Fondo di massa delle guardie di finanza, ciascuna Sezione di Tesoreria rimette alla locale Intendenza di finanza i corrispondenti fascicoli dei bollettari consumati nel mese, e gli equivalenti vaglia del Tesoro.

Per tutte le altre contabilità speciali si osservano le norme che le riguardano.

I titoli estinti per conto delle Amministrazioni autonome come: Fondo culto, Massa guardie di finanza, personali militari vari, ed altre, descritti come attualmente in appositi elenchi, sono spediti, a mezzo del Delegato del Tesoro, da ciascuna Sezione della Tesoreria provinciale, alle rispettive Amministrazioni.

Nulla viene innovato nelle modalità attualmente in vigore per render conto, da parte di ciascuna Sezione di Tesoreria, delle operazioni di introito ed esito, in numerario ed in effetti pubblici, di ragione della Cassa dei depositi e prestiti.

Conto giudiziale.

Art. 13.

Dopo la *chiusura dell'esercizio finanziario*, la Banca d'Italia presenta alla Direzione generale del Tesoro il conto unico giudiziale annuale distintamente per la gestione della entrata e uscita della contabilità di Stato, dei depositi provvisori, e del movimento dei titoli riferibili ad operazioni di Debito pubblico, corredati dei documenti giustificativi degli introiti e della regolarità degli esiti.

La Direzione generale del Tesoro, accertato l'accordo del conto colle sue scritture, lo rimette, con analoga dichiarazione, alla Corte dei conti, per il giudizio finale e la conseguente decisione di scarico.

La Banca, inoltre, presenta alle competenti Amministrazioni il conto unico giudiziale per il servizio della Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse, nonchè per ogni altra contabilità speciale per la quale ne venisse ordinata la presentazione.

L'invio dei suaccennati conti è fatto col mezzo del Delegato del Tesoro.

Conto generale e conto corrente tra il Tesoro e la Banca d'Italia.

Art. 14.

Presso la Direzione generale della Banca d'Italia e presso la Direzione generale del Tesoro è istituito un conto generale per allibrarvi le valute metalliche, le valute cartacee di Stato, i biglietti bancari, nonchè gli effetti pubblici e valori diversi che la Banca riceve dal Tesoro al principio della gestione. Fra i valori diversi figureranno le valute divisionali d'argento immobilizzate, ai termini della legge 22 luglio 1894, n. 339, allegati *O* e *P*.

Questo conto generale è tenuto: presso la Direzione generale del Tesoro, in base alle situazioni sommarie di cui alla lettera *a*, dell'articolo 11, e presso la Direzione generale della Banca, in base alle comunicazioni che essa riceve dai propri uffici dipendenti.

Quando dalla rimanenza di cassa risultante dal detto conto generale risulti un fondo di ragione del Tesoro in valuta metallica e cartacea, superiore al limite dei 40 milioni, considerato dall'art. 12 della convenzione, la Banca viene addebitata giorno per giorno in apposito conto corrente fruttifero, degli interessi sulla differenza in più a credito del Tesoro, nella convenuta ragione dell'1.50 per cento all'anno.

Se, all'incontro, il fondo fosse inferiore ai 10 milioni, la Banca viene accreditata nello stesso conto degli interessi, pure giorno per giorno sulla somma che mancasse a raggiungere i dieci milioni. Dal fondo di dotazione per il servizio ordinario sono escluse le valute metalliche immobilizzate ai termini di legge, e i biglietti di Stato e i buoni, di cassa logori e danneggiati, falsi o sospetti di falsità.

La regolazione del conto corrente fruttifero ed il pagamento degl interessi rispettivi hanno luogo alla scadenza di ogni semestre.

Art. 15.

Il Delegato presso ogni Sezione della R. Tesoreria provinciale alla sera del 9, 19 e penultimo giorno del mese, indica telegraficamente alla Direzione generale del Tesoro, il fondo di cassa in valuta metallica e cartacea esistente nella sera stessa; e ciò per gli effetti del disposto con l'art. 12 della convenzione.

Da detta designazione sono escluse le valute metalliche che fossero immobilizzate ai termini di legge, i biglietti di Stato e i buoni di cassa logori e danneggiati, falsi o sospetti di falsità ritirati dalla circolazione ed annullati.

Le conformi comunicazioni dirette dalle Sezioni di Tesoreria alla Direzione generale della Banca d'Italia, possono farsi con telegrammi i quali, muniti del bollo d'ufficio della Delegazione del Tesoro, avranno corso con esenzione della tassa ordinaria.

Art. 16.

La Banca può considerare come riserva metallica agli effetti degli articoli 2 e 6 della legge 10 agosto 1893, n. 449, il fondo in oro ed in argento di ragione dello Stato, esclusa la parte immobilizzata ai termini di legge, senza pregiudizio degli obblighi assunti col secondo comma dell'art. 13 della convenzione.

Movimento della valuta metallica, dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa e dei fondi in genere.

Art. 17.

Le Sezioni della Tesoreria provinciale trasmettono alla Direzione generale del Tesoro una dimostrazione mensile degli introiti e dei pagamenti fatti distintamente secondo le specie dei valori incassati e pagati.

La spendita dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa in relazione al fondo in biglietti di Banca è regolata, occorrendo, dalla Direzione

generale del Tesoro di concerto con la Direzione generale della Banca d'Italia.

Il passaggio materiale dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa logori, danneggiati, falsi o sospetti di falsità alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, è pure regolato dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Il movimento fra Sezione e Sezione della R. Tesoreria provinciale, e fra la R Tesoreria centrale e le dette Sezioni, a mezzo di quella di Roma, delle valute d'oro e di argento non immobilizzate, di che all'articolo 15, è disposto dalla Direzione generale del Tesoro mediante ordini telegrafici, in modo che l'uscita di una Sezione o della Tesoreria centrale si bilanci nello stesso giorno con l'entrata di altra Sezione o della stessa Tesoreria centrale.

L'uscita sarà giustificata provvisoriamente sotto il titolo di vaglia del Tesoro con un verbale a cui sarà allegato l'ordine telegrafico, e l'entrata sarà giustificata con la emissione di un vaglia del Tesoro a favore della Banca d'Italia (sede o succursale) di quella località dove è avvenuta l'uscita.

Il vaglia stesso sarà portato in uscita dalla corrispondente Sezione di Tesoreria, annullando il verbale ed indicando nel giornale generale d'uscita la data ed il numero del vaglia.

Art. 19.

Per la trasmissione dei biglietti di Stato e buoni di cassa da Sezione a Sezione o dalle Sezioni alla Tesoreria centrale ed alla Cassa speciale, la Tesoreria provinciale può valersi della franchigia postale, al quale effetto il delegato del Tesoro appone il visto sulle relative richieste.

Per il movimento delle valute metalliche, le Sezioni della Tesoreria provinciale, a mezzo delle ferrovie e dei piroscafi postali, possono fare uso della richiesta, firmata dal delegato del Tesoro, per l'applicazione delle tariffe speciali per il servizio dello Stato.

Le spese per il trasporto delle valute metalliche sono sostenute dal Tesoro quando esse vengano accentrate nella Tesoreria centrale o se ne faccia dalla medesima la diffusione nelle provincie, e quando, per eventi straordinari, se ne disponga il passaggio tra Sezione e Sezione.

Art. 20.

Gli agenti della riscossione, pei versamenti che hanno obbligo di fare sotto la loro responsabilità alle Sezioni della R. Tesoreria provinciale, possono valersi di vaglia cambiari della Banca d'Italia. In questo caso l'addebitamento della Sezione di Tesoreria deve risultare per le stesse specie versate.

Per la trasmissione dei fondi ai privati si farà uso dei vagli cambiari, in luogo dei vaglia del Tesoro, semprechè l'Amministrazione governativa si trovi di aver avuta piena liberazione.

I vaglia cambiari che le Sezioni di Tesoreria sono autorizzate ad emettere, secondo il precedente capoverso, devono essere sempre gratuiti per tutti coloro che possono presentemente valersi dei vaglia del Tesoro di Stato ai sensi dell'articolo 538 del Regolamento di contabilità generale, approvato con regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

Servizio di vigilanza.

Art. 21.

Ferma restando la suprema azione direttiva attribuita dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale alla Direzione generale del Tesoro, la vigilanza sul servizio di Tesoreria si esercita dall'ufficio centrale d'ispezione, istituito a forma del R. decreto 10 dicembre 1894, n. 535 ed anche dagli Intendenti di finanza per le Sezioni della R. Tesoreria provinciale, senza pregiudizio dell'alta vigilanza spettante ai Prefetti.

Il servizio di vigilanza, per quanto riguarda i fondi esistenti in cassa, quando l'ispezione riguarda esclusivamente il servizio di tesoreria, si limita ai valori di pertinenza della Cassa dei depositi e prestiti ed agli effetti pubblici in deposito provvisorio.

L'immissione in funzioni del Delegato del Tesoro e del personale dipendente sarà fatta dagli Intendenti di finanza.

Operazioni pel passaggio del servizio di Tesoreria provinciale alla Banca.

Art. 22.

Il passaggio del servizio di Tesoreria provinciale alla Banca d'Italia e dei fondi di cassa esistenti in ciascuna delle attuali Tesorerie provinciali alla sera del 31 gennaio 1895, avrà effetto nel mattino del 1° febbraio successivo.

Gl'Intendenti di finanza, col concorso del rappresentante del Governo destinato dal Ministero, o scelto dal Prefetto, del Delegato del Tesoro e del Delegato della Banca assumente, del Tesoriere e del Controllore cessanti, fisseranno la situazione alla sera del 31 gennaio 1895 per tutte le contabilità gestite dalla Tesoreria.

Procederanno poi alla verifica di tutte le valute metalliche e di tutti i valori cartacei esistenti tanto nella cassa corrente come in quella della riserva, di tutti i depositi provvisori e definitivi in titoli di Debito pubblico, effetti di credito e simili, dei titoli e valori concernenti il servizio del Debito pubblico, dei buoni ordinari ed a lunga scadenza, e di ogni altro valore esistente nella Tesoreria, facendo ciò constare da apposito processo verbale e da inventario per i titoli di Debito pubblico e per gli altri titoli di credito.

Inoltre sarà fatta la verifica dei fogli di ruolo e delle formole di ricevuta per il pagamento della rendita nominativa, dei quali verrà eseguita la consegna insieme ai mandati ed ordini collettivi. La Cassa centrale del Debito pubblico dovrà consegnere nello stesso giorno alla Sezione di Roma della R. Tesoreria provinciale i fogli di ruolo e le formole di ricevuta pel pagamento della rendita nominativa fin qui ad essa commesso. Analoga consegna faranno i due Banchi meridionali entro il corrente semestre e, ad ogni modo, non più tardi del 30 giugno 1895, alle Sezioni di R. Tesoreria di Napoli e Palermo.

Il Tesoriere ed il Controllore cessanti consegneranno al Delegato del tesoro i titoli di spesa non pagati, per farne poi il passaggio alla Sezione della Tesoreria.

Le dette operazioni avranno luogo anche per le Tesorerie ora gestite dalla Banca ad eccezione della verifica del numerario.

Sulle risultanze del verbale, ciascuna Sezione si addobiterà, per ciascuna specie di valori ricevuti in conto della contabilità erariale, mediante rilascio di due distinte quietanze di *fondo somministrato* a favore del Tesoriere cessante, l'una per il numerario, l'altra per le quote pagate in conto mandati ed ordini collettivi.

Per le rimanenze di tutte le altre gestioni, le Sezioni della R Tesoreria provinciale si addebiteranno mediante dichiarazione di ricevuta sul verbale di passaggio di gestione.

I verbali e gli inventari saranno allegati a corredo del primo conto giudiziale della Banca, e dell'ultimo conto giudiziale degli attuali tesorieri provinciali e del Cassiere centrale del Debito Pubblico.

Art. 23.

In quelle Tesorerie nelle quali siano immobilizzate monete divisionali d'argento, agli effetti della legge 22 luglio 1894, n. 339, allegati *O* e *P*, la dimostrazione rispettiva si farà risultare in distinta sede dal verbale, assicurando la custodia di esse, presso lo stabilimento assumente, in camera o in armadi di sicurezza, che dovranno chiudersi a chiave da parte dei rappresentanti della Banca, e con la apposizione di suggelli a ceralacca per parte del Delegato del Tesoro. Il Delegato della Corte dei conti dovrà assistere alla consegna delle dette valute.

Art. 24.

I registri, le carte, le collezioni di leggi, decreti e regolamenti, e i documenti in genere, di cui sia necessaria la consegna alla Banca, saranno descritti in appositi elenchi da allegarsi al verbale di passaggio di gestione, sul quale i rappresentanti della Banca rilascieranno ricevuta.

Art. 25.

Le casse, le bilancie, i mobili e gli utensili necessari al servizio di Tesoreria, potranno esser ceduti *in semplice uso* alla Banca, che ne dovrà curare la buona conservazione ed a suo tempo la restituzione, mediante regolare inventario. Le casse predette potranno essere specialmente utilizzate per la custodia degli effetti pubblici di ragione

della Cassa depositi e prestiti, e dei depositi provvisori, come è detto al precedente articolo 7.

Le casse, le bilancie e gli utensili che non saranno chiesti dalla Banca, passeranno unitamente a tutti i mobili agli uffici d'Economato delle Intendenze.

Art. 26.

Gli intendenti di finanza, col concorso dei primi ragionieri, provvederanno per la consegna al Delegato del Tesoro di tutti i registri ed atti del riparto Tesoro dell'Intendenza che fossero necessari allo adempimento delle sue attribuzioni.

Ad un tempo, si provvederà alla regolare consegna al detto ufficio dei registri, delle collezioni di legge, decreti e regolamenti di cui saranno in possesso al 31 gennaio 1895 i controllori cessanti.

Art. 27.

Il regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, sulla contabilità generale dello Stato, il regolamento sull'Amministrazione del Debito pubblico 8 ottobre 1870, n. 5942, modificato coi regi decreti 20 settembre 1874, n. 2058 e 7 maggio 1891, n. 233, ed il regolamento 9 dicembre 1875, n. 2082, per l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, modificato col regio decreto 4 novembre 1891, n. 667, serie 4ª, saranno modificati in correlazione al presente regolamento.

Per l'unità di concetto e di pratica applicazione sarà pure provveduto dal Ministero del Tesoro alle necessarie modificazioni delle istruzioni vigenti per ogni servizio e dei rispettivi modelli di scrittura, registri e prospetti.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro: SIDNEY SONNINO.

Il Numero I *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il R. decreto del 9 ottobre 1893, n. 394 (Parte sopplementare) che autorizza la Camera di commercio ed arti di Bari ad imporre una tassa sui noleggi delle merci importate ed esportate per via di terra e di mare nella città e nella provincia di Bari;

Visto il R. decreto del 1° marzo 1894, n. 140 (Parte supplementare), che approva il Regolamento per l'applicazione e per l'esazione della tassa sui noleggi;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogata dal 1° gennaio al 31 dicembre 1895 la acoltà concessa alla Camera di commercio ed arti di Bari d'imporre la tassa sui noleggi delle merci importate ed esportate per via di terra e di mare nella città e nella provincia di Bari.

Art. 2.

La tassa non dovrà essere riscossa più di una volta sulla stessa merce, nè potrà essere imposta sulle merci in transito per la provincia di Bari.

Art. 3.

La tassa sarà applicata secondo la Tabella ed il Regolamento annessi al presente decreto, visti, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

La Tabella annessa al R. decreto del 10 ottobre 1890, n. 3975 (Parte supplementare) ed il Regolamento per la applicazione della tassa, approvato con il R. decreto del 1° marzo 1894, n. 140 (Parte supplementare), sono abrogati.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° gennaio 1895.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1895.

UMBERTO.

BARAZZUOLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

REGOLAMENTO
per l'applicazione della tassa sui noleggi delle merci importate ed esportate per via di terra o di mare nella città e provincia di Bari.

Art. I.

Per la riscossione della tassa sui noleggi la Camera di commercio ed arti di Bari è in facoltà di valersi dell'opera dei ricevitori doganali, e degli esattori comunali.

La Camera corrisponderà ai detti una retribuzione proporzionata alla loro opera, la cui misura dipenderà da accordo con le suddette autorità.

Art. II.

La tassa sarà regolata a norma della tabella annessa al presente decreto.

La detta tassa non potrà colpire che una sola volta la stessa merce che s'importa o si esporta per via di terra o di mare nella città e provincia di Bari.

La tassa non potrà colpire le merci in transito per la provincia di Bari.

Pei noleggi delle merci importate ed esportate via di mare, l'applicazione delle tariffe sarà fatta a base delle polizze di carico o dei contratti speciali di noleggio.

Qualora vi sia divario tra le merci annotate nelle polizze di carico o nei contratti di noleggio presentati agli esattori camerali e le merci indicate nelle dichiarazioni che dalle parti o da chi le rappresenta si fanno in dogana, a norma delle istruzioni disciplinari per l'esecuzione del regolamento doganale, in questo caso, l'applicazione delle suddelle tariffe sarà fatta a base delle dichiarazioni doganali.

Pei noleggi delle merci importate ed esportate via di terra, l'accertamento del carico delle merci, per l'applicazione delle tariffe e liquidazione della tassa alla Camera dovuta, sarà eseguito dagli esattori comunali con tutti i mezzi e con le stesse discipline stabilite per la riscossione delle altre imposte.

Art. III.

La tassa dovuta alla Camera ricadrà a carico dell'immittente o di colui per conto del quale sono spedite le merci.

Però, il dichiarante pel ritiro o spedizione delle merci importate ed esportate via di mare, il preposto locale alle agenzie dei vapori

per le merci che s'importono ed esportano a mezzo delle vaporiere, il conduttore delle vetture di importazione ed esportazione delle merci via di terra, secondo i casi, saranno tenuti a soddisfare all'incaricato della Camera la tassa di noleggio.

Art. IV.

Gli agenti e le guardie di sorveglianza delle imposte doganali, mediante gli accordi tra la Camera di commercio e le autorità da cui dipendono, non lasceranno passare le merci se non quando sarà stata loro esibita la bolletta di che all'articolo seguente.

Art. V.

In prova dell'adempito pagamento dei dritti camerali, l'esattore deve consegnare all'interessato una bolletta nella quale saranno indicati:

a) L'ufficio da cui si rilascia la bolletta;
b) Il numero d'ordine;
c) La data;
d) Il cognome e nome del contribuente;
e) Il titolo dell'imposta;
f) La merce soggetta all'imposta.
g) La somma esatta;
h) La firma dell'incaricato della esazione della tassa.

Art. VI.

Saranno stampati a spese della Camera di commercio i modelli delle bollette e distribuiti in determinato numero e in forma di libri a ciascuno degli uffici di esazione.

Art. VII.

I libri delle bollette saranno a madre e figlia, numarati carta per carta e contrassegnati col suggello della Camera.

Nell'ultima pagina di ogni libro sarà dichiarato il numero delle carte; e il presidente della Camera, o chi ne fa le veci, vi apporrà la data e la sottoscrizione.

La madre de'la bolletta deve concordare esattamente con la figlia, e questa sarà levata da quella e consegnata al contribuente per attestare il seguito pagamento della tassa.

Non possono farsi cancellature o correzioni. Accadendo qua'che errore la intera bolletta sarà sottolineata in modo da potersene leggere il contenuto. Se ne farà indi altra nuova lasciando la figlia attaccata alla madre.

Art. VIII.

I libri delle bollette, quando si saranno distaccate tutte le bollette figlie, tranne quelle sottolineate, di chè parola nell'articolo precedente, si trasmetteranno al presidente della Camera di commercio per essere depositati nell'archivio della Camera medesima.

Art. IX.

Alla fine di ogni mese sarà compilato per cura dei ricevitori doganali e degli esattori comunali e spedito alla Camera di commercio un quadro delle esazioni fatte nel corso del mese.

In detto quadro saranno indicati:

a) L'ufficio che lo spedisce;
b) Il mese a cui si riferisce il versamento;
c) Il titolo delle imposte;
d) La somma esatta durante il mese;
e) La ritenuta dell'indennità dovuta al contabile;
f) Il versamento operato;
g) La data;
h) La firma del contabile.

I modelli dei quadri delle esazioni saranno stampati a spese della Camera di commercio e distribuiti ag'i uffici di esazione.

Art. X.

I prodotti degli introiti saranno mensilmente versati al tesoriere della Camera di commercio, dal quale sarà rilasciata, per ogni versamento, apposita ricevuta.

È fatta facoltà agli incaricati della esazione della tassa residenti fuori del circondario di Bari, di valersi del mezzo postale, intestando i rispettivi vaglia al tesoriere suddetto.

Lo scontrino terrà luogo di ricevuta.

La spesa relativa sarà a carico dell'esattore.

Art. XI.

La Camera o un suo delegato potrà, quando voglia, ispezionare andamento del servizio di esazione ed appurare la regolarità delle riscossioni della tassa e delle scritture che vi si riferiscono. Di questa regolarità sono responsabili gli esattori.

Art. XII.

Nei casi in cui la Camera giudicasse conveniente di servirsi di appaltatori o di esattori privati, dovrà garentirsi con le necessarie cautele.

Art. XIII.

Per la riscossione della tassa camerale, gli esattori si avvaleranno degli stessi mezzi privilegiati che sono autorizzati per la riscossione delle pubbliche imposte.

Art. XIV.

Per i reclami contro le liquidazioni della tassa suddetta, si osserveranno le norme stabilite dall'art. 32, secondo capoverso, della legge 6 luglio 1862 n. 680.

Art. XV.

La Camera è in facoltà di apportare al presente regolamento quelle modificazioni la cui opportunità venga suggerita dalla pratica applicazione del medesimo, beninteso che, prima di essere applicate, anche dette modificazioni, dovranno essere sottoposte al visto del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
BARAZZUOLI.

TABELLA per la riscossione della tassa sui noleggi delle merci importate ed esportate per via di terra e di mare nella città e provincia di Bari.

DESIGNAZIONE DELLA MERCE	Unità o frazione di unità — Chilogr.	Tassa in centesimi
Acciaio in casse e alla rinfusa	100	4
Aceto in bottiglie	100	5
Aceto in fusti	100	3
Acquavite in bottiglie	100	5
Acquavite in fusti	100	5
Agrumi	100	10
Allume di rocca	100	6
Armoniche	ognuno	5,00
Avena	100	3
Baccalà	100	4
Bestiame bovino	capo	75
Bestiame cavallino e muli	»	1,00
Bestiame ovino	»	15
Bestiame porcino	»	25
Biacca	100	3
Birra	100	30
Bitume	100	4
Bordonali e catene d'ogni sorta	100	15
Botti vuote	100	3
Bottiglie di vetro	100	4
Cacao	50	8
Caffè	100	10
Calce idraulica	1000	15
Campeggio	100	6
Canapa greggia e pettinata e filati di canapa	100	4
Canapa (tela, tessuti e manifatture anche se miste con altra fibra) ad eccezione della tela da canovaccio	100	8

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Unità o frazione di unità — Chilogr.	Tassa in centesimi
Candele stearicho	100	6
Cannella	10	8
Cappelli di feltro, di pelo e cerati	8	8
Carbone di legna	100	2
Carbone fossile	100	2
Carrube	100	4
Carta e cartoni	100	10
Carta straccia	100	3
Castagne	100	6
Catrame	100	3
Caviale	10	8
Cenere	100	3
Cera greggia e lavorata	100	10
Cerchi e rotelle per stacci	100	2
Chincaglierie	100	15
Chiodi di garofano	50	8
Cioccolato	50	8
Civaie in genere	100	4
Coke	100	2
Colla	100	10
Colofonia	100	3
Colori d'ogni sorta	100	15
Concime naturale e artificiale	1000	20
Cordami di canapa	100	4
Cotone (filati di)	100	8
Cotone tessuti	100	16
Cristallo (lavori di)	100	4
Crogiuoli	100	8
Cuoio (lavori di)	50	8
Doghe da botti	350	4
Droghe in genere	100	20
Farine	100	3
Feccia di vino essiccata	100	6
Ferro greggio e lavorato	100	6
Ferro vecchio	100	4
Fichi secchi	100	4
Foglie di granone e d'ogni specie	100	3
Formaggio	100	10
Frutta secche (escluse quelle espressamente nominate nella presente tariffa)	100	3
Galena	100	6
Galla	100	4
Gesso	1000	15
Gioielleria d'oro	10	8
Ghisa	100	4
Gomme e gomme resine	100	4
Granaglie	100	3
Grano e granone	100	3
Indaco	10	8
Juta (filati e tessuti di)	100	8
Lamiere di ferro stagnate	100	6
Lana greggia	100	16
Lastre di vetro da finestra	100	4
Lavori di moda	10	8
Lavori da pellicciaio, bastaio e da sellaio	50	8
Legna da ardere	1000	20
Legname, vedi: assi bordonali, catene, doghe, murali, palangole, ponti, raggi, ruote (teste di) scianti per traini, sciovarelli, stanghe, subbie, tavole		
Legname da costruzione, d'ogni dimensione	60	4
Legni da ebanisteria	100	6
Legno (lavori di)	100	4
Legni da tinta d'ogni specie	100	4
Legumi	100	3
Libri legati e sciolti	50	8
Lino greggio	100	3
Lino pettinato	100	6
Lino (filati di)	100	4
Lino (tele, tessuti e manifatture di, anche miste con altra fibra tessile)	100	8
Liquirizia in pasta	100	
Litargirio	100	4
Macchine e meccanismi	100	4
Mandorle	100	6
Marmo greggio e lavorato	100	3
Mattoni	1000	20
Medicinali	50	8
Mercerie	100	15
Murali	1200	15
Nitrati di soda e di potassa, greggi	100	2
Nitrati di soda e di potassa, raffinati	100	5
Nocciuole	100	6
Olio di lino	100	5
Oli minerali e altri depurati o no, ad eccezione di quelli di oliva e di lino	100	3
Olio di oliva	100	5
Orologi d'ogni specie (esclusi quelli da tasca) e loro movimenti	50	8
Orologi da tasca	10	8
Orzo	100	3
Osso di balena	10	8
Ossa animali (esclusa la balena)	100	3
Ottone	100	10
Pakfong	10	8
Paste alimentari	100	4
Pece	100	4
Pelli crude, verdi, secche	100	8
Pelle secche e salate	100	6
Pelli crude per pellicceria	100	16
Pelli di qualsiasi sorta, conciate senza pelo	100	16
Pelli di qualsiasi sorta, conciate con il pelo	10	8
Pepe	100	8
Pesci secchi in genere	100	5
Petrolio	100	4
Pianoforti	1	5,00
Pietra molare	90	4
Pietre, tufi, selci, pietre alla rinfusa	1000	15
Pimento	50	8
Piombo in pani, in rottami e lavorati in qualsiasi modo, compresi i pallini da caccia	100	6
Pirite di ferro	1000	10
Ponti, palangole	1000	5
Pozzolana	1000	15
Prodotti chimici	50	8
Profumerie	50	8
Raggi e scianti per traini	700	4
Rame	100	10
Rhum e altri liquori in bottiglia	100	5
Riso	100	4

DESIGNAZIONE DELLA MERCE	Unità o frazione di unità — Chilogr.	Tassa in centesimi
Ruote (teste di)	10	1
Sabbia	100	5
Salumi	100	12
Sansa di olive	100	2
Sapone	100	4
Sciovarelli, stanghe, subbie, assi	210	5
Semenze diverse	100	6
Seta (tessuti e manifatture)	10	8
Spirito la bottiglia	100	5
Spirito in fusti	100	6
Stagno	100	6
Stoccafisso	100	4
Stracci d'ogni specie	100	6
Tartaro greggio	100	4
Tavole da 1 a 5 botti	1600	25
Tavole da 8 a 9 serrette	1200	15
Tegole, embrici ed assimilati	1000	20
Tela di canovaccio	100	6
Tele cerate	50	8
Terra cotta (lavori di)	100	5
Terraglie	100	6
Terre colorate	100	2
Travi d'ogni sorta	50	3
Trementina	100	3
Vetro, (lavori di) ad eccezione delle bottiglie e delle lastre da finestra	100	6
Vino in bottiglie	100	5
Vino in fusti	100	4
Zinco	100	3
Zolfo macinato o in pani	100	3
Zucchero greggio o raffinato	100	6

Visto: d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
A. BARAZZUOLI.

Il Numero II *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Pontestura (Alessandria), proponenti il concentramentro nella Congregazione medesima dei lasciti elemosinieri Martinotti, Galletto e Corrado, esclusa per quest'ultimo la parte destinata al culto;

Veduta la deliberazione in proposito emessa dalla Giunta provinciale amministrativa di Alessandria;

Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I lasciti elemosinieri *Corrado*, esclusa la parte di culto, *Martinotti* e *Galletto*, esistenti nel comune di Pontestura, sono concentrati nella Congregazione di carità locale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 6 gennaio 1895.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Amministrazione del Lotto Pubblico

Si avverte il pubblico che a cominciare dal giorno 27 gennaio corrente e per gli effetti della estrazione del Lotto che verrà eseguita il 2 febbraio successivo, il giuoco sarà ricevuto in conformità di quanto è stabilito nel reale decreto 12 ottobre 1894, n. 473, e dalla stessa epoca saranno attuate tutte le altre riforme organiche portate dal regio decreto medesimo.

La tariffa del giuoco non fu variata, ma questo invece di essere accettato sopra gli attuali registri-bollettari, verrà ricevuto esclusivamente su biglietti di prezzo determinato staccati da rispettivi registri-valore a madre e figlia, che sono di dieci tipi diversi:

Con biglietti da cent. 12 di colore verde;
Id. id. 16 id. canarino;
Id. id. 20 id. carnicino;
Id. id. 30 id. ceruleo;
Id. id. 50 id. bianco;
Id. da lire 1 id. giallo oro;
Id. id. 3 id. rosa;
Id. id. 5 id. verde chiaro;
Id. id. 10 id. arancio;
Id. id. 100 id. rosso.

Il pubblico deve assicurarsi di ritirare un numero di biglietti il cui totale importo eguagli la somma giuocata.

Al giuocatore rimane piena libertà di distribuire il prezzo del biglietto sulle diverse sorti del giuoco col solo vincolo che il giuoco eseguito sia suscettibile di offrire un premio maggiore od almeno uguale a

L. 0,84 per l'estratto semplice.
L. 4,20 per l'estratto determinato.
L. 2,50 per l'ambo.
L. 4,25 per il terno.
L. 60.00 per il quaterno.

Ma questo vincolo non impone alcuna nuova limitazione al giuoco, lascia anzi maggiore libertà, non costringendo il giuocatore (come lo obbligava la legge attuale) ad accrescere la posta di ogni combinazione per quote multiple di quella stabilita come minima, bastando, giusta la riforma adottata, che la posta e l'aumento di essa oltre la minima per ciascuna sorte sia sempre in cifra pari, e non minore di centesimi due per essere accettata in qualunque misura e per qualsiasi numero di combinazioni.

Le giuocate per un prezzo non corrispondente a quello dei diversi tipi di registri non sono escluse, ma, a seconda dei casi, saranno fatte con più biglietti staccati da diversi registri o con biglietti *legati* di uno stesso registro.

Il prezzo minimo del giuoco rimane sempre di centesimi dodici.

Il giuoco minimo su Ruota diversa da quella del Compartimento è mantenuto in centesimi 20, ma per il giuoco fatto per tutte le Ruote, compresa quella del Compartimento, potrà essere ricevuto sopra registri di prezzo eguale o superiore ad una lira per biglietto

Per la stessa somma di una lira sarà accettato anche il giuoco fatto sulla sorte di ambo con un numero contro gli altri ottantanove.

Detto giuoco sarà pure accettato sopra tutte le ruote del Regno con un solo biglietto, quando sia staccato da registri di prezzo uguale o superiore a lire dieci per biglietto.

Infine le vincite saranno liquidate con la scorta di un « prontuario ufficiale, » ostensibile al pubblico negli Uffici del Comune, ed in ciascun banco di lotto, ciò che permetterà ai vincitori di accertare il loro giusto avere e di controllare immediatamente l'esattezza o meno del relativo pagamento.

Queste novazioni riguardano specialmente il pubblico, e insieme ad altre tendono a garantire lo Stato della integrale riscossione delle somme giuocate; ma se al conseguimento di questo scopo, che è di somma importanza, furono diretti gli studi del Ministero, questi si propose principalmente l'obbiettivo di tutelare i diritti dei giuocatori, cercando di rendere impossibile qualsiasi danno in loro confronto.

Roma, addì 15 gennaio 1895.

N. B. I Ricevitori dovranno tenere affisso ed ostensibile al pubblico il presente manifesto nei locali del Banco e delle Collettorie.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè n. 881702 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 2720, al nome di Bandini Giulia fu Giovanni, moglie di Valentino Fagioli, on vincolo dotale, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bandini Maria-Giulia fu Giovanni, moglie di Valentino Fagioli, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 gennaio 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 673227 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 885, al nome di Rossi Raffaela e Leopoldo di Gaetano, minori sotto la patria potestà di detto loro genitore domiciliato in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rossi Maria Raffaela e Leopoldo di Gaetano, minori, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto

Roma, il 18 gennaio 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Siamo di nuovo alle pratiche per costituire un Ministero di concentrazione sotto la presidenza di Bourgeois (*Vedi dispacci*) — il quale ha accettato di ritentare la prova, a quanto dicono i dispacci privati, poggiando maggiormente a sinistra.

Le difficoltà che fecero tramontare la prima combinazione già bella è formata, si devono attribuire ad uno screzio fra Poincarrè e Cavaignac ed altri, relativamente alla questione della imposta sulla rendita, che Poincarrè aveva combattuta e fatta respingere alla Camera.

Bourgeois accettò di nuovo l'incarico, ed è certo che darà alle sue pratiche una base che ne assicuri la riuscita.

Intanto continuano nei giornali gli apprezzamenti personali sul nuovo Presidente.

Come abbiamo riferito le informazioni del *Temps* e del *Gaulois* — citiamo a titolo di cronaca e con la dovuta riserva, quelle che ci dà il *Daily News* — il quale nega che il Faure era stato operaio e figlio di operai e sostiene invece che è figlio di un ricco armatore e che la famiglia del Faure è originaria di Nimes, che apparteneva alla comunione protestante e che lo stesso Presidente, sebbene avesse maritato la figlia ad un cattolico, non ha mai abbracciato il cattolicismo.

Basato su queste informazioni, il giornale Inglese pubblica un articolo intitolato: *Il primo capo dello Stato in Francia, protestante.* Notiamo, sempre per la cronaca, che i giornali Francesi non rilevano questa informaziona nè per confermarla, nè per ismentirla.

Intanto da altro dispaccio apprendiamo che la Casa di commercio *Félix Faure et Compagnie*, che trovasi all'Havre, trasformasi da oggi in *Casa Bergerault et Cremer*, il primo dei quali capo degli impiegati di questa casa da 27 anni e il secondo, cugino del Presidente.

***

Quanto al contegno che i socialisti si propongono di tenere verso il nuovo Presidente, pare evidente che nel seno del partito vi sono due correnti e lo si deduce anche dal seguente telegramma del *Piccolo* di Trieste, in data di Parigi, 21:

I socialisti tennero un *meeting* di protesta contro l'elezione di Félix Faure a Presidente della Repubblica. A presiedere il *meeting* fu eletto il vice presidente del Consiglio municipale di Parigi, il quale disse, fra altro: « Le classi che ora tengono il mestolo del potere, saranno presto costrette a sciogliere la Camera, e questo sarà il principio del grande processo di purificazione. Se durante la crisi Presidenziale i socialisti fossero stati uniti e concordi, avrebbero potuto impadronirsi del potere ».

Molto commentato è un articolo della *Petite Republique*, il quale annuncia che per ora i socialisti assumeranno un'attitudine d'aspettativa verso il Presidente Faure. I radicali constatano ciò con compiacenza, mentre i moderati accennano al fatto che questa dichiarazione dei socialisti viene smentita dal contegno di alcuni dei più bollenti accoliti del socialismo. I più avanzati deplorano altamente che non si sia tratto profitto dalla confusione che regnava la notte del 15 gennaio

corrente, per tentare un decisivo colpo di mano rivoluzionario.

Prima di uscire di Francia, perchè ormai pare sicuro che Bourgeois sarà il capo del nuovo Ministero Francese, ne diamo alcuni brevi cenni biografici:

Leone Bourgeois è nato a Parigi nel 1851. Percorse la carriera degli impieghi: capo del contenzioso al Ministero dei lavori pubblici a 25 anni; poi segretario generale di prefettura, sotto prefetto, prefetto, direttore del personale al Ministero dell'interno nel 1886; direttore generale degli affari dipartimentali e comunali, consigliere di Stato e prefetto di polizia. Eletto deputato per la prima volta nel 1888, fu scelto subito dal Floquet come sottosegretario dell'interno.

Nelle ultime votazioni politiche fu quasi sempre con l'estrema sinistra e votò anche in favore della proposta Millerand per mettere in libertà il Gérault-Richard, carcerato per offesa al Presidente della Repubblica ed eletto nel 13° circondario di Parigi.

***

Poichè abbiamo accennato alla attitudine dei socialisti Francesi, notiamo come un sintomo della situazione generale, i dissidj fra socialisti ed anarchici che si manifestarono a Vienna, ove i due partiti hanno nelle classi operaje molti aderenti.

Ecco ciò che telegrafano da Vienna intorno ad una manifestazione clamorosa di questi dissidj avvenuti in quel giorno:

« Oggi ebbe luogo una riunione di 1200 disoccupati, nella quale si svolsero tumultuose scenate fra socialisti ed anarchici. Un oratore, che dichiarò di parlare in nome degli anarchici indipendenti, disse che le discussioni teoriche non apportano il più piccolo vantaggio ai disoccupati e che per ottenere qualche cosa è necessario scendere in piazza. L'oratore venne interrotto dai socialisti con clamorose grida di: *Basta, basta, fuori!* Un altro oratore degli anarchici propose lo sciopero generale. Gli rispose un socialista, il quale, con aspre parole, protestò contro l'insensato procedere degli anarchici. »

Parlò quindi nuovamente un anarchico che chiuse il suo discorso col grido di « viva l'anarchia».

In mezzo al tumulto provocato da questo grido, si levò il dott. Ingwer, che, non violente espressioni, attaccò gli anarchici, dicendo in chiusa ch'essi sono vigliacchi, i quali hanno la testa ripiena di idee balorde e che, forse inconsciamente, lavorano per i cosidetti socialisti cristiani.

La riunione, in complesso riuscì una colossale sconfitta per gli anarchici indipendenti, ai quali non mancò neppure l'accusa di essere agenti provocatori per conto della polizia.

***

I lettori troveranno nei dispacci la relazione delle agitazioni che regnano in Grecia e dei disordini che vi avvennero.

Altri disordini sono segnalati in Bulgaria. Telegrafano da Sofia che lunedì a Tirnova ebbe luogo una dimostrazione in onore del principe Ferdinando e di Stambuloff.

In seguito a ciò i partigiani del Governo fecero una contro-dimostrazione che degenerò in rissa sanguinosa.

La polizia fu obbligata ad intervenire. Vi sono numerosi feriti, fra cui l'ex-sindaco di Tirnova.

Il partito di Stambuloff intende unirsi adesso ai gruppi dell'opposizione.

***

Infine da Costantinopoli è segnalato il sorgere di un incidente anglo-turco che può avere importanza se esistono nell'Inghilterra le intenzioni che le sono attribuite dalla stampa berlinese e che abbiamo già riferito.

Ecco il fatto:

Sabato sera il fattorino dell'ufficio postale inglese, mentre stava portando ai rispettivi destinatari dodici lettere provenienti dall'Asia Minore, venne arrestato dai *zapties* (gendarmi), sotto pretesto che aveva pagato con monete false la tassa di pedaggio sul ponte. Il postino fu ammanettato e derubato delle lettere di cui era latore.

Il direttore dell'ufficio postale inglese, Cobb, intervenne e cercò impedire che si leggessero le lettere sequestrate e che si supponevano di provenienza armena; ma egli fu villanamente insultato.

In seguito, grazie all'intervento del Console inglese, il postino fu rimesso in libertà.

L'ambasciatore inglese, Currie, sporse immediatamente reclamo alla Sublime Porta per tali fatti.

R. ACCADEMIA DEI LINCEI

Seduta del 20 gennaio 1895, della classe di scienze morali, storiche e filologiche, presieduta dal senatore A. MESSEDAGLIA.

Il segretario Ferri presenta le pubblicazioni giunte in dono, segnalando quelle inviate dal socio Teza e dall'on. Luca Beltrami; fa inoltre omaggio delle proprie pubblicazioni: « L'insegnamento della filosofia e l'educazione pubblica », e del lavoro del dott. Ambrosi: « La dottrina del sentimento nella storia della filosofia », di cui discorre.

Il socio Luzzatti segnala un'opera del signor Dubois sulle associazioni degli operai inglesi per la difesa dei salari, e ne parla.

Il socio Pigorini fa omaggio di due pubblicazioni del cav. Boggiani sui *Ciamacoco* e sui *Caduvei*, accompagnandolo con un cenno bibliografico.

Il socio Lombroso offre una copia della sua pubblicazione intitolata: « L'Egitto dei Greci e dei Romani ».

Il socio Mariotti presenta due volumi della « Statistica delle Biblioteche » e un volume del: « Catalogo metodico della Biblioteca della Camera dei Deputati », mettendone in rilievo la importanza e l'utilità.

Il corrispondente Gatti presenta due pubblicazioni del dott. Cerasoli: « Diari di cose romane degli anni 1614-15-16 » e: « documenti inediti su Benvenuto Cellini », discorrendo di entrambe.

Vengono poscia presentate le seguenti Memorie e Note per l'inserzione negli atti accademici.

1. Pigorini. « Terramara del Castellazzo di Fontanellato nel Parmense; scavi del 1891 ».
2. Helbig. « Di un busto colossale di Alessandro Magno, trovato a Ptolemais ».
3. Barnabei. « Notizie sulle scoperte di antichità comunicate alla R. Accademia d'ordine di S. E il Ministro della Pubblica Istruzione ».
4. Detto. « Antichità di Lilibeo appartenenti al periodo cartaginese ».
5. Mussafia. « Sull'antichissima cantilena giullaresca del cod. Laurenz. G. Croce XV, 6 », presentata dal socio Monaci.
6. Bonetti e Agamennone. « Sulla velocità superficiale di propagazione dei terremoti », pres. dal socio Tacchini.
7. Andreocci. « Sulla struttura degli acidi santonosi », pres. dal socio Cannizzaro.
8. Malfatti. « Silicospongie plioceniche », pres. a nome dal socio Capellini.

Reale Accademia delle Scienze di Torino

CLASSE DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

Adunanza del 20 gennaio 1895.

Presiede il prof. Giuseppe Carle presidente dell'Accademia

Le seguenti pubblicazioni, vengono a nome dei rispettivi autori, presentate in dono:

dal socio segretario:

Il *Bollettino dei musei di Zoologia ed Anatomia comparata della R. Università di Torino*, vol. IX, dal numero 166 al 191, del 1894;

dal socio Camerano:

Tre *Monografie su argomenti di paleontologia*, del prof. G. A. De Amicis;

dal socio Peano:

I fascicoli di gennaio e febbraio 1895 della *Rivista di matematica*, periodico diretto dal socio offerente.

Vengono lette ed accolte per la inserzione negli *Atti* le due Note seguenti:

1° *Sviluppo in serie relativo alle geodetiche dell'ellissoide di rotazione schiacciato*, del prof. P. Pizzetti; lavoro presentato dal socio D'Ovidio.

2° *Sul limite delle classi variabili*, del prof. C. Burali-Forti.

Poscia la Classe si costituisce in seduta privata.

La colonizzazione nella provincia di Cordoba

Rapporto del Regio Console in Rosario
CAV. AVV. L. GIOJA

Ottobre 1894

—

La provincia di Cordoba, situata nel cuore della repubblica, confina a oriente colla provincia di Santa Fè, a settentrione con quella di Santiago del Estero, a ponente con quelle di Catamarca, Rioja e San Luis ed a mezzogiorno con quella di Buenos-Ayres e la *Gobernacion* della Pampa. Misura una superficie di 174,767 chilometri quadrati, ed il suo aspetto generale, come lo descrive il geografo Latzina, è quello di un'immensa pianura che si inclina leggermente da ponente ad oriente, e nella cui parte occidentale sorge una catena di monti che raggiungono elevazioni fino di 2000 metri.

Il suolo della provincia, se si eccettuano i terreni salnitrosi verso settentrione, è fertile ed atto in generale all'agricoltura ed all'allevamento ed ingrassamento dei bestiami, ma è particolarmente propizio pei foraggi e pei cereali nella sua parte orientale, dove non domina la siccità, come avviene nella centrale, e sono varii corsi d'acqua che permettono l'irrigazione.

La provincia di Cordoba è pure ricca di legnami per usi industriali e di piante medicinali, ed altresì di minerali d'oro, argento, ferro, rame, zinco, ecc. Le miniere non sono però fino ad oggi sfruttate che in minima parte, sia pel difetto di vie di comunicazione, sia perchè l'agricoltura e l'allevamento dei bestiami attraggono di preferenza l'attenzione dei proprietari e dei lavoratori coll'offrire una più sollecita rimunerazione e col non richiedere l'impiego d'ingenti capitali.

Vi abbondano pure altri prodotti chimici e materie prime, come il sale comune, il sodio, ecc., che compiono il quadro delle ricchezze naturali di quella vastissima ed interessante provincia.

Il clima vi è sano e temperato, per quanto esso differisca da un punto all'altro della sua lunga estensione da sud a nord, e della regione montagnosa, ad occidente: e scarsa è l'umidità atmosferica.

La popolazione è in continuo aumento, ed ha ricevuto un notevole incremento in questi ultimi anni dall'immigrazione, composta essenzialmente di operai italiani, che trovavano una proficua occupazione nei molteplici e grandiosi lavori iniziati in Cordoba prima del 1890 e poi sospesi per la sopravvenuta crisi economica e finanziaria, e di agricoltori italiani che formarono i primi e più importanti nuclei coloniali nella parte di quella provincia che confina con quella di Santa Fè.

I primi, tostochè cessarono i lavori, emigrarono da Cordoba trasferendosi parte a Buenos-Ayres, Rosario, ecc., parte al Brasile. Gli agricoltori invece andarono sempre più aumentando, attraendone molti altri dalla provincia di Santa Fè.

La popolazione della provincia di Cordoba che nel 1809 era di 60,000 abitanti nel 1894 è calcolata in 360,000.

Non si hanno dati precisi per stabilire il numero di stranieri residenti in essa, ma secondo il calcolo approssimativo fatto dal nostro regio agente in Cordoba nel 1892, si stimavano in 30,000 gli italiani residenti nella Colonia.

Le vie di comunicazione non sono ancora in relazione all'estensione, agli abitanti ed alle ricchezze naturali di quella provincia, benchè comprendano a tutt'oggi 2064 chilometri di vie ferrate. Ma nuove linee sono allo studio, e non v'ha dubbio che si eseguiranno non appena l'aumento della colonizzazione ne dimostrerà i vantaggi.

Attualmente Cordoba dista 693 chilometri di ferrovia da Buenos Ayres, 396 da Rosario e 343 da Santa Fè. Da Cordoba a Buenos Ayres s'impiegano 18 ore e 35 minuti di ferrovia, a Rosario 11 ore e 40 minuti ed a Santa Fè 9 ore.

Valendomi dei dati contenuti in una recente pubblicazione fatta per cura del Dipartimento generale d'immigrazione in Buenos Ayres, sotto la direzione del signor dottor Juan A. Alsina, presento qui appresso alcuni brevi appunti sul movimento immigratorio e sulla colonizzazione di detta provincia.

Nella parte orientale della medesima che è limitrofa alla provincia di Santa Fè, si estende da sud a nord una grande zona di terreno che, per essere soggetta a pioggie periodiche e solcata da parecchi corsi d'acqua, si trova in condizioni assai propizie per la coltivazione dei cereali e dei foraggi.

Quella parte dei nostri coloni che non trovano conveniente e sollecita occupazione nella provincia di Santa Fè, si trasferiscono in quella di Cordoba, ed in questi ultimi anni si videro così formarsi rapidamente colà numerosi agglomeramenti di connazionali, e dar principio a fiorenti colonie. Questo movimento di traslazione, dall'una provincia all'altra, va sempre più accentuandosi, ed è agevolato dalle quattro linee ferroviarie che le uniscono, mentre le autorità cordobesi assecondano tale movimento, fonte di prosperità e ricchezza, col procurare di offrire un facile a vantaggioso collocamento ai coloni, e col tutelarli, per quanto possono, nelle loro persone e nei loro averi.

Le colonie attualmente esistenti sono 77, e l'area coltivata ascende a circa 300,000 ettari. I principali prodotti sono il grano, il granturco, l'erba medica ed il lino.

Il prezzo dei terreni in oggi disponibili nelle varie colonie varia da un *minimum* di *pesos* 20 l'ettare (pari in oggi a fr. 32), a un *maximum* di *pesos* 45 l'ettare (pari a fr 72).

Il prodotto cui di preferenza si dedicano i nostri coloni nella provincia di Cordoba, al pari che in quella di Santa Fè, è il grano, siccome l'unico che finora ha fruttato la maggiore utilità contro la minor somma di spese e di lavoro.

Tale risultato ha però incominciato a subire qualche modificazione da un anno a questa parte, in primo luogo pel diminuito prezzo del grano, e secondariamente, per la valorizzazione della cartamoneta in corso.

Invero, mentre due anni fa si ottenevano per ogni quintale sino a quindici e sedici *pesos*, moneta corrente di carta, oggi se ne ritraggono appena sei. E siccome il prezzo della mano d'opera, e delle altre cose necessarie alla vita, si mantiene pressochè sempre uguale in moneta cartacea, per quanto quest'ultima perda o guadagni di fronte a loro, ne deriva che, dopo aver soddisfatto tutte le passività, scarso sia il profitto che possa restare al colono.

Quindi ove perdurasse il rinvilio sul grano ed aumentasse la valorizzazione della carta moneta, i coloni, per evitare una probabile rovina, sarebbero costretti a ricorrere ai seguenti mezzi, cioè: 1° li-

mitarsi a coltivare meno estesi tratti di terreno per modo da poterseli lavorare da sè, senza troppo valersi di giornalieri che, specialmente nella stagione della raccolta, pretendono sino sei a sette *pesos* in carta al giorno; 2° di associarsi per l'uso delle trebbiatrici ed altre macchine agricole per diminuire le relative spese; 3° di ampliare la coltivazione, cioè non limitarsi, come ora generalmente fanno, a seminare grano o granturco, ma ricorrere ad altri prodotti pei quali pur si presta il suolo, come il lino, il ricino, le patate e specialmente l'erba medica e l'allevamento ed ingrassamento del bestiame.

La provincia di Cordoba è particolarmente atta per la produzione delle piante foraggiere sia per la composizione chimica dei terreni nella zona confinante con quella di Santa Fè, come per per la prossimità ai mercati di consumo ed ai porti di esportazione pel Brasile e per l'Europa.

Nel 1888 erano seminati ad *alfalfa*, od erba medica, solo ettari 77,585. Nel 1890 lo erano ettari 188,466, ed attualmente si calcola che oltrepassino i 250,000.

Invece nel 1888 erano coltivati a grano ettari 55,777 ed a grano turco ettari 78,899; nel 1890, 174,133 a grano e 111,083 a granturco Donde si scorge la tendenza in quella provincia al predominio nella coltivazione dei foraggi.

Le condizioni fatte agli stranieri dalle leggi speciali della provincia di Cordoba sono generalmente più favorevoli di quelle in vigore nella provincia di Santa Fè, mentre una più vigile amministrazione offre maggiori garanzie di sicurezza agli stranieri che vi fissano la loro dimora.

Infatti la costituzione politica li abilità ad essere eletti direttamente dagli abitanti del comune non solo per l'ufficio di membro del consiglio deliberativo, ma anche per capi di dipartimento e intendenti (ossia sindaci). Essi possono partecipare a quasi tutti i posti, pubblici ed impieghi governativi o municipali, senza aver l'obbligo di fare atto espresso di rinunzia alla propria cittadinanza.

Quindi per tutte le precedenti considerazioni è da prevedersi che la colonizzazione andrà assumendo sempre maggior incremento nelle provincia di Cordoba, e potrà offrire un campo vasto e proficuo a quei nostri connazionali che si recheranno con sufficienti cognizioni pratiche d'agricoltura e col deliberato proposito di applicarle con discernimento, per mezzo di un lavoro indefesso, preparati a far fronte a quegli ostacoli, che sempre si presentano nei primordi di simili intraprese.

NOTIZIE VARIE

ROMA.

Per l'anniversario di Dogali. — Per iniziativa della Società dei reduci d'Africa, in quest'anno sarà commemorato con maggiore solennità l'anniversario di Dogali, che ricorre, come è noto, il 26 p. v.

La Giunta Municipale, su richiesta della Società suddetta, ha consentito che al corteo delle Associazioni, le quali muoveranno da piazza SS. Apostoli alle ore 14 per recarsi in piazza dei Cinquecento, si unisca il concerto municipale ed un drappello di guardie di città.

Anche il municipio sarà rappresentato.

Marina militare. — La Regia nave *Liguria* partì ieri da Gibilterra per Tangeri, d'onde oggi ha proseguito per il Brasile.

A bordo tutti bene.

— A Napoli approdò ieri la corvetta *Gneisenau* della marina imperiale tedesca.

Marina mercantile. — I piroscafi della N. G. I. *Arno*, *Raffaele Rubattino*, *Domenico Balduino* e *Bisagno* partirono ieri i due primi rispettivamente da San Vincenzo e da Suez diretti a Genova.

Il terzo giunse a Bombay ed il quarto da Singapore proseguì per Hong-Kong.

INTERNO.

I disastri del Po. — Il *Corriere Ticinese* di Pavia dice:

« Rare volte è accaduto che il Po abbia recato danni nella stagione invernale. Quest'anno, anzi, in questi giorni, le nevicate copiosissime e il freddo intenso hanno messo in furia il gran fiume, che, travolgendo impetuoso enormi massi di ghiaccio, ha mandati sossopra i ponti in chiatte e i molini natanti.

« Anche la nostra provincia lamenta le violenze del Po, chè tre de' suoi ponti natanti, a Mezzanacorti, alla Stella e a Portalbera, l'uno dopo l'altro andarono sfasciati.

« E il danno è doppiamente grave perchè la rottura de'ponti ha interrotto le comunicazioni con l'Oltrepò.

Terremoto. — Ieri a Palmi vi fu una scossa di terremoto ondulatorio.

L'esposizione artistica di Venezia. — Ai giardini pubblici di Venezia procedono alacremente i lavori di riduzione e costruzione del palazzo destinato alla prossima esposizione internazionale artistica.

La facciata in muratura, di stile greco-romano, è assai avanzata, e promette riescire molto dignitosa.

Scoperte artistiche. — Leggiamo nel *Corriere mercantile* di Genova: In seguito al progetto di restauro della chiesa di S. Lorenzo, progetto presentato dal Municipio e che ottenne il consenso del Governo e l'approvazione della Commissione conservatrice dei monumenti, vennero intrapresi dall'ingegnere O. Canevari, delegato del Governo, sotto la direzione del commendatore D'Andrade, lavori d'assaggio che diedero per risultato la scoperta di lavori artistici antichi, che sono della massima importanza per la storia della nostra Cattedrale.

Alcuni di tali lavori si fanno ascendere all'epoca longobarda, altri a tempi posteriori.

È a far voti che questi lavori continuino e che, mercè essi, alla chiesa di S. Lorenzo, gloria dell'arte italiana, venga restituita la primitiva integrità e purezza di stile architettonico.

Archeologia. — L'Acropoli della antica città siciliana di Selinunte va a poco a poco scoprendosi. Si sono trovate le due grandi strade che s'incontrano ad angolo retto, il posto dei cinque Tempii, di cui l'uno dedicato ad Apollo e l'altro ad Afrodite, la configurazione della cinta fortificata colle sue due grandi porte e le sue quattro torri, due rotonde e due quadrate. La forma delle torri e delle porte, la struttura delle muraglie e l'insieme dei materiali rivelano l'origine pelasgica della cinta e permettono di far rimontare alle antiche razze italiche la fondazione dell'Acropoli di Selinunte. I Greci che vennero poi costruirono i Tempii, dei quali non restano che frammenti di capitelli e di colonne d'ogni ordine, e qualche statua.

Si sono scoperti anche qua e là oggetti di terra cotta, vasi, figurine, ecc. e sopra tutto una quantità straordinaria di lampade in forma di scodella piatta, con un tubo per dove passa lo stoppino.

In una sola camera, si trovarono 1200 di queste lampade e fra le fondazioni di un tempio se ne raccolsero 11,089: sono lavorate grossolanamente senza smalto nè vernice. Le figurine in terra cotta si contano anche a migliaia; per lo più hanno conservato delle traccie di color rosso o bleù. La maggior parte sono di valore mediocre, tuttavia qualcuna può dirsi veramente bella; fra queste una testa di donna colla faccia dipinta in bianco e i capelli in rosso.

ESTERO.

Esposizione italiana ad Amburgo. — Da aprile ad ottobre avrà luogo in Amburgo una mostra di prodotti ed oggetti artistici nazionali – simile a quelle tenute con gran successo negli anni decorsi a Londra ed a Berlino.

Come contorno si annunziano spettacoli, riproduzioni al vero di quartieri veneziani, feste ecc.

E l'Esposizione avrà pure un significato benefico poichè alla beneficenza saranno devoluti 10,000 marchi, destinati, per una metà, ai poveri di Amburgo, l'altra, a quelli d'Italia.

Ferrovia del Gottardo — I prodotti delle ferrovie del Gottardo presentano per il 1894 un avanzo netto di lire 8,073,611 sulle spese, con un aumento di lire 809,342 sul 1893.

La popolazione francese nel 1893. — Il *Journal Officiel* pubblica il movimento della popolazione francese nel 1893. Le nascite aumentarono, i decessi diminuirono in confronto del 1892, quindi risulta un'eccedenza nelle nascite di 7146. Ma aumentarono soltanto le femmine, mentre i maschi diminuirono. Si celebrarono 3025 matrimoni meno del 1892. I divorzi aumentarono di 412. Le nascite illegittime furono dell'88 per mille; proporzione mai sinora raggiunta, nel dipartimento della Senna del 243 per mille.

Commercio francese. — Il *Journal Officiel* pubblica la statistica della direzione delle dogane per l'anno 1894.

Ne risulta che le importazioni si elevarono a franchi 4,119,000,000, mentre nel 1893 furono di franchi 3,853,000,000.

Le esportazioni salirono a 3,275,000,000 franchi, mentre nel 1893 ascesero a franchi 3,236,000,000.

Esposizione artistica di Londra. — La New Gallery di Londra ha aperto le sue porte alla consueta Esposizione d'inverno consacrata quest'anno all'arte veneziana.

La Mostra è stata organizzata da un Comitato presieduto dal Duca di Westminster, e comprende circa 350 quadri e disegni, e 500 oggetti diversi fra ricami, pizzi, vetri, ceramiche, smalti, bronzi, ecc.

Sono rimarchevoli un San Giorgio del Crivelli, Adamo ed Eva del Tintoretto, il ritratto del doge Grimani del Tiziano, l'Assunzione della Vergine del Tiepolo, diversi ritratti del Moroni, il battesimo di Cristo di Paolo Veronese, e una corsa di gondole sul Canal Grande del Guardi.

I pizzi, i bronzi, i vetri, le armi, presentano un'importanza speciale, essendo per la maggior parte modelli perfetti di arte veneziana.

Notizie finanziarie degli Stati Uniti. — Le sottrazioni d'oro dalle casse della Tesoreria continuano sempre e per somme importanti.

Il giorno 15 furono ritirati 800,000 dollari per essere esportati il giorno 16 corrente per l'Europa.

L'oro libero nelle casse della Tesoreria ammonta a dollari 73,155,000.

Le entrate procedono meglio: la deficienza del mese si fa ascendere a 7,000,000 di dollari.

Nello stesso tempo furono contrattati ai mercati di Nuova York 4,400,000 dollari in oro per essere imbarcati il 19 corr. per l'Europa.

La massima parte di questo oro fu tolta dalla Tesoreria governativa, per cui l'oro libero non ascendeva più che a 71,000,000 di dollari.

Il segretario alla Tesoreria per diminuire la deficienza fa venire dell'oro da Boston, Filadelfia e altri punti.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

NEW-YORK, 21. — Un piroscafo, che da Cincinnati si recava alla Nuova Orleans, affondò ieri nell'Ohio.

Vi sono 37 annegati.

YOKOHAMA, 21. — Il rappresentante degli Stati Uniti, Foster, è arrivato per assistere i negoziatori della China nelle trattative di pace col Giappone.

TOLOSA, 21. — Il cardinale Giuliano Floriano Desprez, arcivescovo di Tolosa, è morto stanotte in seguito a vizio cardiaco.

ROMA, 22. — Il Libro Verde presentato dall'on. Ministro degli affari esteri alla Camera dei deputati nella tornata del 6 dicembre, concernente i reclami di italiani al Venezuela, è distribuito oggi, è diviso in due serie.

La prima comprende 28 documenti: comincia con un dispaccio diretto, il 13 dicembre 1882, dall'on. Brin alla R. Ambasciata in Parigi sulla iniziativa della Francia per un'azione comune delle potenze interessate a favore dei rispettivi nazionali danneggiati dalla rivoluzione verificatasi nel 1892 in quella Repubblica; e termina con un altro dispaccio dell'onorevole Brin rivolto, in data del 28 novembre 1893, al R. Ministro in Caracas, approvandone la condotta relativamente ad uno scambio di note avvenuto tra quella R. Legazione ed il Governo del Venezuela circa il modo di dar soluzione ai reclami pendenti.

La serie seconda comprende parimenti 28 documenti; si apre con un dispaccio di istruzioni, diretto dal barone Blanc al conte Magliano il 1° gennaio 1894; e si chiude con un altro dispaccio, pur rivolto dal Ministro degli affari esteri al R. Rappresentante al Venezuela, in data del 30 ottobre.

Dai documenti della prima serie appariscono le difficoltà che presenta nella pratica un accordo dei Governi interessati in simili questioni, rispetto alle quali non tardano a manifestarsi divergenze di idee e d'interessi.

La nostra Legazione, di propria iniziativa, intraprese una azione isolata che ebbe un esito soddisfacente, quale non potè essere conseguito da altre potenze.

La serie seconda espone la pratica applicazione data ai nuovi criteri che, riguardo all'azione diplomatica in appoggio di reclami privati, l'on. Blanc ha enunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 3 maggio ed al Senato nella seduta del 4 giugno.

La base giuridica ed i limiti di una tale azione, anche nelle loro attinenze con un indirizzo della nostra attività all'estero, intesa a favorire con efficacia l'incremento della espansione commerciale, veggonsi in questi documenti delineati con concetti teorici e avvalorati dal felice successo pratico, che ne fu il risultato.

ATENE, 21. — *Camera dei Rappresentanti.* — Il numero legale è stato raggiunto malgrado l'assenza dei deputati di opposizione.

La seduta è stata indi tolta immediatamente.

Ciò costituisce un successo pel Gabinetto, poichè migliora assai la situazione e consolida la posizione del Ministero.

La calma è completa.

Le notizie allarmanti sono tutte false.

ATENE, 21. — Trecento studenti tentarono di fare oggi una dimostrazione davanti al Palazzo reale, che era custodito militarmente.

I dimostranti si ritirarono senza incidenti.

La stampa di opposizione critica la presenza del Principe ereditario nel *meetings* di ieri.

Malgrado l'animazione l'ordine regna completo.

BUENOS-AYRES, 22. — La dimissione del Presidente della Repubblica Saens Pena è oggi certa.

NEW-YORK, 22. — Ventimila scioperanti attaccarono, iersera i tramways, a parecchie riprese.

Vi furono conflitti sanguinosi.

Parecchi scioperanti e soldati delle milizie rimasero feriti.

VIENNA, 22. — La *Neue Freie Presse* pubblica il testo di due Note dirette dal Ministro degli affari esteri di Bulgaria, Natchovich, al Governo austro-ungarico in risposta alla protesta dell'Austria-Ungheria contro l'accisa bulgara e l'imposta sulle patenti.

La prima Nota constata che la nuova tassa d'accisa è accettata da parecchie grandi Potenze; tende a liberare la Bulgaria dagli imbarazzi finanziari e colpirebbe esclusivamente i consumatori bulgari.

Soggiunge che la non applicazione di questa legge, già approvata e sanzionata, costituirebbe un'illegalità flagrante e scuoterebbe totalmente il pareggio del bilancio.

Pertanto il Governo bulgaro chiede il ritiro della protesta, contro la promessa di fare tutte le concessioni possibili nel trattato di commercio da concludersi coll'Austria-Ungheria, altrimenti sarebbe costretto a cedere il posto ad un altro Ministero, che non potrebbe d'altronde neppure esso agire diversamente.

La seconda Nota qualifica la protesta dell'Austria-Ungheria contro la legge sulle patenti una vera dichiarazione di guerra e dice che l'attitudine dell'Austria-Ungheria è molto singolare e cavillosa e tale da andare a profitto della Russia.

La *Neue Freie Presse* ha da Sofia che l'opposizione si fa sempre più sensibile contro l'accisa.

ATENE, 22. — Le notizie tendenziose riguardo alla Grecia debbono essere accolte con grande diffidenza.

La notizia della abdicazione di Re Giorgio è assolutamente fantastica.

Tranquillità completa regna ovunque.

Le dimostrazioni politiche degli scorsi giorni sono soltanto una ripetizione del modo di procedere abituale all'opposizione.

PARIGI, 22. — Il Presidente della Repubblica, Félix Faure, dopo avere conferito con Poincarré e Cavaignac, ha fatto chiamare all'Eliseo Bourgeois, al quale probabilmente darà l'incarico di continuare i negoziati per la costituzione del nuovo Gabinetto.

RIMINI, 22. — L'on. Luigi Ferrari ha diretto la seguente lettera ai suoi elettori:

Ciò che fino a ieri sembrava inverosimile a molti, sta per divenire un fatto.

I comizi elettorali saranno convocati, non per discutere di programmi, ma per definire un dissidio sorto fra la rappresentanza elettiva e il governo.

L'eccezionale gravità della situazione, impone all'uomo politico serenità di pensiero e di linguaggio.

Compreso da questo dovere, a voi mi rivolgo, concittadini elettori, coll'animo scevro da passioni partigiane, ispirato soltanto a ciò che io reputo il bene del paese.

Non mi parve giustificata la proroga della Sessione, ma se il provvedimento del Governo appariva discutibile, fu enorme anomalia la relazione ministeriale che precede il decreto.

Con esempio nuovo negli annali parlamentari d'ogni libero paese, l'invito alla Corona ad esercitare un atto di prerogativa, è un documento nel quale non si esita a fare uso di quegli artifici, che può ammettere soltanto una appassionata polemica.

La relazione del Comitato parlamentare dei sette, non fu mai discussa nè dalla Camera nè dalla pubblica opinione.

L'opera di quel Comitato produsse una crisi ministeriale, ma poi da nessuno invocata, servì soltanto ad arricchire dei suoi volumi gli archivi parlamentari.

Ma le quistioni d'indole morale non si soffocano colle crisi politiche.

Nulla importa l'apprezzamento intorno ai fatti pei quali risorse lo scandalo della Banca Romana, nè importa il giudizio intorno al plico presentato dall'on. Giolitti, come nulla importano le forme che assume un fenomeno, quando questo appare logico ed inevitabile.

Lasciare che l'onda dei sospetti crescesse intorno all'assemblea elettiva, e tutti nello stesso disprezzo avvolgesse i suoi membri, era sforzo sovrumano che nessuno poteva ragionevolmente pretendere. Forse nei tempi più belli del sistema parlamentare si sarebbe ottenuto dalla Camera elettiva il disprezzo del sospetto e delle accuse, sull'esempio del Senato che non attinge direttamente la sua autorità dal suffragio popolare.

Ma per ottenere un tale scopo ai giorni nostri, sarebbe stata necessaria in chi presiede al governo l'ambizione di elevare, non la voluttà di deprimere il Parlamento.

Si sarebbe dovuto, per esempio, chiedergli che sanzionasse col suo voto lo stato di assedio in Sicilia e in Lunigiana, non estorcere la lettera e lo spirito delle leggi, per proclamare l'inutilità d'una sanzione parlamentare.

Si addusse a questo motivo della proroga, la condizione psicologica della Camera, che lasciava temere una discussione appassionata seguita poi da una deliberazione inconsulta. Nulla dà diritto ad affermare che la discussione avrebbe assunto il carattere di un attacco personale, è lecito invece supporre che essa si sarebbe tosto allargata ed elevata.

Naturale infatti sarebbe stato discuterero del prevalere di nuovi e perniciosi costumi politici, quali cause avessero potuto determinare un ambiente nel quale diveniva possibile lo scandaloso risultato del processo della Banca Romana. Si sarebbe segnalato al paese il fatto gravissimo di eminenti uomini parlamentari, i quali non trovarono ripugnante la parte di difensori in un processo, nel quale era tesi fondamentale della difesa che Bernardo Tanlongo doveva considerarsi una vittima del mondo politico italiano. Si sarebbe domandato come possa la coscienza di un uomo pubblico spezzarsi in guisa che il professionista deve volere un'assoluzione e l'uomo politico deplorarla come un disastro per la Nazione. Di questi costumi politici si sarebbe dovuto discutere per segnalarli alla pubblica opinione cui spetta decidere se l'Italia debba conservare un prestigio nel mondo o avviarsi sulla china funesta d'una irreparabile decadenza morale.

E' vano il dissimularlo o il negarlo. La proroga della sessione non fu che una delle tante manifestazioni d'una tendenza di governo, per la quale da circa un anno tutte le leggi, cominciando dalla fondamentale, sono sottoposte all'arbitrio di un uomo di Stato.

All'indomani di attentati pei quali fu troncata la vita al Presidente della Repubblica in Francia, e minacciata quella del Presidente del Consiglio in Italia, provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza furono chiesti dal Governo alla Camera. Dissenziente colla parola e col voto da alcune speciali disposizioni del disegno che poi divenne la legge del 19 luglio, accettai in massima il concetto di eccezionali provvedimenti perchè parevami e parmi tuttora, che di fronte a fatti e a tendenze di carattere antisociale, sia supremo dovere di un rappresentante della Nazione, nell'interesse stesso della libertà e del progresso, non lasciare disarmato il Governo.

« Quando pericoli manifesti minacciano gli uomini che si accingono alla difesa sociale, il mio posto di combattimento è a fianco e non contro al Governo ». Così dissi allora parlando alla Camera; e ragione e sentimento ispiravano un tale linguaggio.

Non trascurai di riflettere quanto delicata sia l'applicazione di simili leggi, ma ebbi fiducia nelle solenni dichiarazioni del Presidente del Consiglio, ebbi fiducia nei sentimenti liberali di chi deve al culto della libertà, la propria fortuna politica. Il Ministro dell'Interno non sentì il peso della responsabilità che cadeva sovra di lui per l'applicazione di quella legge, e ne lasciò la cura ai suoi dipendenti dell'amministrazione centrale. o ai varii ed empirici criteri dei funzionari locali.

Vedemmo contro il suo spirito applicata retroattivamente la legge, al domicilio coatto sostituito arbitrariamente il carcere, senza processo e senza condanna.

Ma non basta: l'applicazione della legge fu tanto allargata, da costituire una minaccia per qualunque opposizione politica.

Per combattere l'eccitamento all'odio fra le classi sociali, si circondarono di nuovo prestigio gli apostoli della dottrina collettivista, respinta dal buon senso del popolo italiano.

Anch'io mi sento conservatore di questa unità nazionale, sospiro di tanti secoli, retaggio lasciatoci da una forte generazione; e delle libere nostre Istituzioni che ne sono la guarentigia più salda, ma conservatore con un'alta idealità nella mente e nel cuore, non per assecondare le paure della classe dirigente, intimorita da pericoli che un timore cieco non può che ingrandire.

Conservatore della legge e delle istituzioni rappresentative, che devono essere migliorate e corrette, ma non annullate a profitto della reazione.

Migliorate e corrette, restituendo alla Camera elettiva collettivamente considerata, tutta quella autorità ed influenza che può dirsi usurpata dal deputato singolo, con manifesta deviazione del suo ufficio.

Migliorate e corrette, con opportuno decentramento che è inutile discutere qui, si debba essere istituzionale o governativo, perchè reputo che entrambi i metodi di decentramento debbano collegarsi ad armonizzarsi allo scopo, di rendere più viva ed efficace la vita pubblica locale.

Elettori!

Improvvisamente, a mio avviso si volle convocato il corpo elettorale di fronte, su una questione della quale non è in balìa degli uomini, mutare l'indole essenzialmente morale. Concedetimi, però che io vi esprima un sentimento di profonda fiducia che ho nell'animo, e che nella malinconia dell'ora presente, è un grande conforto. Le urne italiane risponderanno che la vita politica è una nobile, ed elevata missione, e non deve diventare un mestiere.

MILANO, 22. — Stamane fu rinvenuta una bomba sul davanzale della finestra di una casa in via Bigli, dove si trova lo studio dei banchieri Pozzi e Soler.

La bomba non è scoppiata e fu portata in questura.

TRIESTE, 22. — Il suddito italiano Michele Davide, qui arrestato il 17 novembre per diffusione di stampati anarchici e per essere stato trovato in possesso di simili stampati, è stato condannato oggi a 6 mesi di arresto rigoroso.

Il Michele Davide fu più volte condannato in Italia per reati comuni.

MILANO, 22. — Oltre la bomba in via Bigli, un'altra ne scoppiava stanotte, verso il tocco, all'estremità di via Giambattista Vico, posteriormente al Cellulare.

Nessun danno.

BERLINO, 22. — *Camera dei Deputati.* — Si discute il bilancio prussiano.

Il principe di Hohenlohe, quale Presidente del Consiglio, respinge il rimprovero che il Governo manchi di solidarietà.

Parlando delle voci di crisi, il principe di Hohenlohe soggiunge:

« Non bisogna fare attenzione a simili voci, sebbene esse disgraziatamente siano cagione d'inquietudine ».

Il principe di Hohenlohe conchiude pregando tutti di lavorare tranquillamente pel bene della patria. (*Vivi applausi*).

COSTANTINOPOLI, 22. — Sabato sera il fattorino dell'ufficio postale inglese, mentre stava portando ai rispettivi destinatarii dodici lettere provenienti dall'Asia Minore, venne arrestato dai *Zaptiehs* (gendarmi), sotto pretesto che aveva pagato con monete false la tassa di pedaggio sul ponte.

Il postino fu ammanettato e derubato delle lettere, di cui era latore.

Il Direttore dell'Ufficio postale inglese, Cobb, intervenne e cercò impedire che si leggessero le lettere sequestrate e che si supponevano di provenienza armena; ma egli fu villanamente insultato.

In seguito, grazie all'intervento del Console inglese, il postino fu rimesso in libertà.

L'ambasciatore inglese, Currie, sporse immediatamente reclamo alla Sublime Porta per tali fatti.

PARIGI, 22. — Si ritiene certo che Bourgeois accetterà nuovamente la missione di costituire il Gabinetto.

Si assicura che Hanoteaux conserverà il portafoglio degli affari esteri, e che quello delle finanze sarà assunto da Peytral o da Cavaignac.

ATENE, 22. — Il Gabinetto si è dimeso, a causa di dissensi sorti fra Re Giorgio e il Presidente del Consiglio, Tricupis, a causa dell'intervento del Principe Ereditario nei *meetings* di domenica scorsa.

PARIGI, 22. — Bourgeois, in seguito alle istanze del Presidente della Repubblica, Félix Faure, ha nuovamente accettato il mandato di formare il Gabinetto.

AREZZO, 22. — Si è oggi adunato il Consiglio comunale ed ha deliberato all'unanimità d'inviare un telegramma di felicitazione al generale Baratieri.

Deliberò poscia un cospicuo sussidio ai danneggiati dal terremoto.

GORIZIA, 22. *Dieta.* — Lovisoni interpella il Governo riguardo all'istituzione di una Università italiana.

PARIGI, 22. — Secondo voci molto diffuse sarebbe prossima la costituzione del Gabinetto Bourgeois.

Esso vorrebbe composto così:

Bourgeois, Presidenza ed interno;
Hanotaux, affari esteri;
Cochery, finanze;
Sarrien, giustizia;
Cavaignac, guerra;
Lockroy, marina;
Senatore Combes, istruzione pubblica;
Senatore Verminac, agricoltura;
Doumer, commercio;
Delcassé ovvero Lébon, Colonie.
Peytral, lavori pubblici.

Sono tuttavia incerti i nomi di Sarrien e di Peytral

MASSAUA, 23. — La partenza dei Lazzaristi dall'Eritrea è stata fissata al 4 febbraio prossimo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 21 gennaio 1895

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodì	763 2
Umidità relativa a mezzodì	72
Vento a mezzodì	SSE forte.
Cielo	burrascoso.
Termometro centigrado	Massimo 14°0. Minimo 9.°1.

Pioggia in 24 ore: goccie.

Li 21 gennaio 1895.

In Europa continua diminuita la depressione all'occidente, sempre più estendentesi al Sud; pressione alta nel Mediterraneo centrale. Scilly 748; Golfo di Lione 752; Zurigo 755; Ebridi 764; Malta 768.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso da 7 a 2 mm. dal Nord all'estremo Sud; nevicate al Nordovest, qualche pioggiarella in Liguria e nella Valle del Po; nebbie nell'Emilia e in Romagna; venti meridionali qua e là in forza al Centro, deboli altrove; temperatura aumentata.

Stamane: cielo nevoso al Nordovest, piovoso in Liguria, a Milano e Belluno; poco nuvoloso o sereno al Sud; venti freschi sciroccali fuorchè nell'alta Italia.

Barometro a 768 a Napoli, Catanzaro; a 765 Tunisi, Roma, Lesina; da 761 a 762 nella Valle padana; a 759 a Genova.

Mare mosso agitato lungo la costa ligure e tirrenica.

Probabilità: venti freschi od abbastanza forti meridionali; cielo nuvoloso al Sud; pioggie al Centro; pioggie e qualche nevicata al Nord; mare agitate.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 22 gennaio 1895

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50.6.

Barometro a mezzodì	760 1
Umidità relativa a mezzodì	68
Vento a mezzodì	SW moderato.
Cielo	coperto.
Termometro centigrado	Massimo 14.°6. Minimo 9.°5.

Pioggia in 24 ore: mm. 6.0.

Li 22 gennaio 1895.

In Europa pressione aumentata fino a 15 mm. all'occidente, depressione notabile intorno al Golfo di Finlandia. Pietroburgo, Riga 739; Zurigo 757; Brest 763; Atene 766; Valentia 768.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso 6 mm. sull'Italia superiore; 3 mm. in Sicilia; nevicate al NW, pioggie al N. e Centro; venti forti del 3° quadrante al Centro e S.; temperatura alta specialmente nel basso continente.

Stamane: cielo nuvoloso o nebbioso; venti freschi meridionali al Nord.

Barometro a 755 mm. nell'alto Adriatico, a 760 a Barcellona, Roma Bari, a 760 all'estremo S.

Mare agitato a Palmaria e Civitavecchia, generalmente mosso altrove.

Probabilità: venti freschi od abbastanza forti del 3° quadrante cielo vario al S, nuvoloso con pioggie al Centro; pioggie e qualche nevicata al N; mare mosso e agitato.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 21 gennaio 1895.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	piovoso	legg. mosso	13 2	5 6
Genova	piovoso	mosso	11 7	9 0
Massa Carrara	3|4 coperto	mosso	12 2	7 0
Cuneo	nevica	—	4 3	— 2 4
Torino	nevica	—	1 0	— 0 5
Alessandria	nevica	—	0 4	— 2 6
Novara	nevica	—	2 2	— 3 6
Domodossola	nevica	—	3 9	— 0 2
Pavia	nebbioso	—	1 8	— 0 2
Milano	piovoso	—	2 2	— 0 9
Sondrio	coperto	—	4 2	1 0
Bergamo	piovoso	—	3 7	— 0 5
Brescia	nebbioso	—	3 0	— 0 1
Cremona	—	—	—	—
Mantova	coperto	—	7 4	1 0
Verona	coperto	—	4 0	2 8
Belluno	piovoso	—	2 0	— 0 5
Udine	piovoso	—	5 6	3 2
Treviso	nebbioso	—	4 0	3 8
Venezia	coperto	calmo	4 3	3 0
Padova	nebbioso	—	4 7	2 7
Rovigo	nebbioso	—	3 1	1 4
Piacenza	nebbioso	—	1 8	— 0 4
Parma	nebbioso	—	1 6	— 0 1
Reggio Emilia	nebbioso	—	3 4	— 0 3
Modena	coperto	—	2 2	— 0 8
Ferrara	nebbioso	—	—	— 0 4
Bologna	nebbioso	—	3 3	— 2 4
Ravenna	nebbioso	—	6 1	0 0
Forlì	nebbioso	—	4 9	0 0
Pesaro	1|4 coperto	calmo	8 4	0 2
Ancona	1|4 coperto	calmo	10 8	3 4
Urbino	1|4 coperto	—	9 0	3 7
Macerata	1|4 coperto	—	10 0	4 6
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	coperto	—	9 1	4 2
Camerino	coperto	—	8 8	4 5
Pisa	—	—	—	—
Livorno	1|2 coperto	legg. mosso	13 5	7 6
Firenze	coperto	—	10 0	5 9
Arezzo	3|4 coperto	—	10 6	0 9
Siena	coperto	—	9 4	2 5
Grosseto	1|2 coperto	—	14 1	9 4
Roma	coperto	—	13 0	9 1
Teramo	sereno	—	11 2	1 1
Chieti	sereno	—	8 8	— 1 0
Aquila	1|2 coperto	—	7 0	0 0
Agnone	3|4 coperto	—	8 9	3 1
Foggia	sereno	—	13 8	6 0
Bari	sereno	calmo	12 8	2 6
Lecce	1|2 coperto	—	16 2	6 5
Caserta	coperto	—	12 9	5 8
Napoli	coperto	calmo	12 2	9 0
Benevento	3|4 coperto	—	13 2	2 4
Avellino	1|4 coperto	—	11 0	4 5
Salerno	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	7 9	1 9
Cosenza	1|4 coperto	—	13 4	3 0
Tiriolo	1|2 coperto	—	10 0	1 8
Reggio Calabria	1|4 coperto	mosso	15 1	9 2
Trapani	1|4 coperto	calmo	15 6	9 9
Palermo	sereno	legg. mosso	17 9	3 2
Porto Empedocle	1|2 coperto	mosso	15 0	8 0
Caltanissetta	3|4 coperto	—	12 0	4 0
Messina	1|4 coperto	mosso	15 2	10 1
Catania	sereno	calmo	15 4	7 9
Siracusa	1|4 coperto	calmo	15 6	7 6
Cagliari	1|4 coperto	legg. mosso	15 0	7 2
Sassari	1|4 coperto	—	16 7	8 0

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 22 gennaio 1895.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	sereno	mosso	14 2	7 1
Genova	1|2 coperto	mosso	11 3	9 8
Massa Carrara	coperto	mosso	13 0	9 0
Cuneo	nebbioso	—	3 0	— 6 0
Torino	coperto	—	1 3	0 1
Alessandria	coperto	—	1 7	1 0
Novara	nebbioso	—	3 0	— 2 0
Domodossola	sereno	—	2 0	— 2 6
Pavia	nebbioso	—	1 7	0 7
Milano	nebbioso	—	1 8	— 0 8
Sondrio	1|4 coperto	—	2 6	0 9
Bergamo	1|4 coperto	—	3 3	— 1 3
Brescia	nebbioso	—	7 0	1 5
Cremona	—	—	—	—
Mantova	nebbioso	—	6 0	0 1
Verona	nebbioso	—	9 1	2 5
Belluno	coperto	—	0 8	— 0 4
Udine	nebbioso	—	7 6	3 2
Treviso	nebbioso	—	6 0	3 8
Venezia	nebbioso	calmo	7 5	1 5
Padova	nebbioso	—	6 1	1 6
Rovigo	nebbioso	—	6 0	0 1
Piacenza	nebbioso	—	1 3	— 0 3
Parma	coperto	—	2 0	0 0
Reggio Emilia	nebbioso	—	3 2	— 0 2
Modena	1|4 coperto	—	2 3	— 0 3
Ferrara	3|4 coperto	—	6 5	0 1
Bologna	sereno	—	4 6	— 0 6
Ravenna	sereno	—	14 9	0 3
Forlì	1|4 coperto	—	10 4	0 0
Pesaro	1|4 coperto	calmo	15 0	2 4
Ancona	sereno	calmo	13 2	7 9
Urbino	sereno	—	10 6	5 2
Macerata	1|4 coperto	—	12 2	7 4
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	3|4 coperto	—	9 8	5 9
Camerino	1|4 coperto	—	10 8	6 1
Pisa	sereno	—	13 8	9 4
Livorno	—	—	—	—
Firenze	coperto	—	12 3	7 9
Arezzo	coperto	—	—	6 7
Siena	1|2 coperto	—	10 6	4 4
Grosseto	1|4 coperto	—	14 1	6 4
Roma	3|4 coperto	—	14 0	9 5
Teramo	1|2 coperto	—	15 2	8 0
Chieti	sereno	—	15 6	3 5
Aquila	coperto	—	10 5	5 0
Agnone	1|2 coperto	—	9 3	4 0
Foggia	3|4 coperto	—	14 5	10 0
Bari	coperto	legg. mosso	14 8	5 3
Lecce	coperto	—	14 5	10 5
Caserta	3|4 coperto	—	13 6	10 3
Napoli	coperto	legg. mosso	12 2	11 9
Benevento	coperto	—	13 2	10 7
Avellino	piovoso	—	11 7	8 0
Salerno	—	—	—	—
Potenza	coperto	—	8 8	5 3
Cosenza	3|4 coperto	—	14 0	2 8
Tiriolo	3|4 coperto	—	10 0	1 5
Reggio Calabria	coperto	calmo	17 0	11 5
Trapani	coperto	calmo	17 6	11 5
Palermo	nebbioso	mosso	20 7	12 7
Porto Empedocle	3|4 coperto	mosso	17 0	10 0
Caltanissetta	sereno	—	11 0	3 8
Messina	3|4 coperto	legg. mosso	15 1	11 6
Catania	3|4 coperto	calmo	15 9	9 7
Siracusa	1|2 coperto	calmo	16 9	9 0
Cagliari	1|2 coperto	legg. mosso	17 7	8 8
Sassari	3|4 coperto	—	14 9	8 5

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 22 gennaio 1895.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 gennaio 95	—	—	RENDITA 5 0/0 1ª grida		— —	91,05 10		— — 1)
»	—	—	RENDITA 5 0/0 2ª grida	91,10 05	91 07 1/2			— — 2)
»	—	—	detta in cartelle da L. 50 a 200		— —			— —
			» da L. 5 a 25		— —			— —
1 ottobre 94	—	—	detta 3 0/0 1ª grida		— —			
»	—	—	detta 3 0/0 2ª grida		— —			55 50
»	—	—	Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64		— —			99 25
»	—	—	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0		— —			91 25 stamp.
»	—	—	Prestito Romano Blount 5 0/0		— —			99 75
1 dicem. 94	—	—	» Rothschild		— —			105 50
			Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario		Cor. Med.			
1 gennaio 95	500	500	Obb.i Municipio di Roma 5 0/0		— —			— 3)
1 ottobre 94	500	500	dette 4 0/0 1ª Emissione		— —			445 —
»	500	500	dette 4 0/0 2ª a 8ª Emissione		— —			443 —
1 giugno 93	500	500	Obb.i Comune di Trapani 5 0/0		— —			497 —
1 ottobre 94	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			380 5)
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0/0		— —			476 —
»	500	500	» » » » » 4 1/2 0/0		— —			489 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Opere di S. Paolo 5 0/0		— —			— —
»	500	500	» » » » » » 4 1/2 0/0		— —			— —
»	500	500	» » » dell'Ist. It. Cr. Fond. 4 1/2 0/0		— —			486 —
			Azioni Strade Ferrate					
1 gennaio 95	500	500	Az.i Ferr.e Meridionali		— —			652 — 4)
»	500	500	» » Mediterranee		— —			492 — 5)
1 luglio 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 ottobre 94	500	500	» Palermo, Mar. Trap. 1ª 2ª Em.		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse					
1 gennaio 94	1000	700	Az.i Banca d'Italia		— —			760 —
1 gennaio 93	1000	1000	» » Romana		— —			330 —
1 luglio 93	300	300	» » Generale		— —			19 —
1 gennaio 91	500	500	» » di Roma		— —			145 —
1 gennaio 89	333	333	» » Tiberina		— —			15 —
1 ottobre 91	500	500	» » Industriale o Commerciale		— —			15 —
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			105 —
1 gennaio 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ottobre 94	500	500	» » Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi.		— —			733 —
1 gennaio 95	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1140 — 6)
1 gennaio 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	152		— —
1 luglio 93	500	500	» » Immobiliare		— —			21 —
1 gennaio 94	150	150	» » dei Molini e Magazzini Generali		— —			51 —
1 gennaio 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gennaio 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			230 —
1 aprile 94	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —	173		— —
1 gennaio 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottobre 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			283 —
1 gennaio 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			30 —
1 gennaio 93	250	250	» » dalla Piccola Borsa di Roma		— —			175 —
1 gennaio 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			— —
1 gennaio 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gennaio 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			28 —
»	250	250	» » di Credito e d'industria Edilizia		— —			50 —

1) ex coup L. 2. — 2) ex coup L. 2. — 3) ex coup L. 12,50. — 4) ex coup L. 12,50. — 5) ex coup L. 12,50. — 6) ex coup L. 12,50

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni					
1 gennaio 93	100	100	Az.i Fondiaria - Incendio		— —			77 —
»	250	125	» » - Vita		— —			216 —
			Obbligazioni diverse					
1 gennaio 95	500	500	Obb.i Ferroviarie 3 0[0 Emissione 1887-88-89		— —			
1 luglio 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)		— —			277 — 1)
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			— —
1 ottobre 94	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			436 —
»	250	250	» » » 4 0[0		— —			160 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			115 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			510 —
1 luglio 94	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 ottobre 94	500	500	» » FF. Sarde nuova Emissione 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo Mar. Trap. I. S. (oro)		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottajano (5 0[0 oro)		— —			— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			170 —
								— —
			Titoli a Quotazione Speciale					
1 ottobre 94	25	25	Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle Borse di

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI	NOMINALI	FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2 1/2	Francia	90 giorni	— —	106 22 1/2	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chèque	106 85	— —	106 85	106 85 80	106 90	— —	106 87 1/2
	Londra	90 giorni	— —	26 70 1/2	26 76	— —	— —	— —	— —
	»	Chèque	— —	26 85	— —	26 89 87	26 91	— —	26 89
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chèque	— —	— —	— —	131 65 60	131 60	— —	131 60

Risposta dei premi . . 29 gennaio — **Compensazione** . . . 30 gennaio

Prezzi di Compensazione. 29 » — **Liquidazione** . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE DICEMBRE 1894

Rendita 5 %	92 35	Az.i Soc. Tramway Omnibus	167 —
detta 3 %	55 50	» » Molini Mag. Gen.	55 —
Prestito Rothschild 5 %	105 —	» » Immobiliare	22 —
Obb.i Città di Roma 4 %	434 —	» » Fond. Italiana	— —
» Cred. Fond. S. Spirito	380 —	» » Min. Antimonio	— —
» » » B. Nazion.	489 —	» » Mat. Laterizi	15 —
» » » »	487 —	» » Navig. Gen. Ital.	280 —
Az.i Ferr.e Meridionali	650 —	» » Metallurgica Ital.	30 —
» » Mediterranee	494 —	» » Piccola Borsa	175 —
» Banca Nazionale	770 —	» » Caoutchouc	— —
» » Romana	400 —	» » An. Piem. di Elettr.	— —
» Generale	28 —	» » Risanamento	28 —
» Banco di Roma	150 —	» » Cred. Ind. Edilizia	— —
» Banca Tiberina	— —	» » Fondiaria Incendio	78 —
» Soc. Industriale	15 —	» » » Vita	217 —
» » Cred. Mobiliare	402 —	» Ferr. Sarde	298 —
» » Gas	720 —	Obb.i Soc. Immob. 5 %	230 —
» » Acqua Marcia	1130 —	» » » 4 %	100 —
» » Condotte d'acqua	145 —	» » Ferroviarie	275 —
» » Gen. Illuminazione	235 —	» Ferr. Napoli-Ottajano	170 —
		» » del Tirreno	435 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

21 gennaio 1895.

Consolidato 5 % . . . . L. 91 016
Consolidato 5 % senza la cedola del semes. in corso. » 89 016
Consolidato 3 %, nominale . . . . » 55 25
Consolidato 3 % senza cedola, nominale . . . . . » 54 05

Il Presidente
R. TITTONI.

1) ex coup L. 5,82.

Per il Sindaco: GAETANO MATTEI.

Visto: il Deputato di Borsa: PIETRO SALUSTRI GALLI

Direttore: Avv. GIOVANNI PIACENTINI — Tipografia delle Mantellate — *Gerente responsabile:* TOMINO RAFFAELE.